

TORNATA DEL 5 FEBBRAIO

Se alcune Camere di commercio hanno degli oneri in corrispondenza dei proventi che avevano per questa tassa, sarà il caso di fare una liquidazione, di accomodare a parte e mettere in armonia gl'interessi generali cogl'interessi locali.

Questo non potrebbe essere che un subbietto di disposizione speciale, che non implica il principio che informa il progetto di legge.

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura della discussione generale, la pongo ai voti.

(La discussione generale è chiusa.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL CENSIMENTO DEL REGNO.

PRESIDENTE. Il deputato Bottero ha la parola per presentare una relazione.

BOTTERO. Ho l'onore di presentare alla Camera la rela-

zione sul disegno di legge relativo al censimento generale del regno, stato modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sopra le società industriali, commerciali e sulle assicurazioni.

Discussione dei progetti di legge:

Privativa dei sali e tabacchi;

Proroga dei termini stabiliti per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria.

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1862

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE MINGHETTI, VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. Lettera di rinuncia del deputato Beltrani — Si concedono due mesi di congedo, a istanza del deputato Massari. — Seguito della discussione del disegno di legge per tassa sulle società commerciali e sulle assicurazioni — Emendamenti dei deputati Casaretto e Michelini all'articolo 1 — Si oppongono il regio commissario ed il relatore Fabrizj G. — Il secondo è respinto, e l'articolo 1 è approvato — Opposizione del regio commissario e del deputato De Luca all'altro emendamento del deputato Casaretto, appoggiato dal deputato Castellano — Osservazioni dei deputati Biancheri e Trezzi — Istanza del deputato Mancini — Il primo emendamento del deputato Casaretto è ritirato, ed il secondo inviato alla Commissione — Emendamento del deputato De Luca al preambolo dell'articolo 2, oppugnato dal regio commissario e dal relatore, e ritirato dopo avvertenza dei deputati Chiaves e Massarani — Il preambolo è approvato con modificazione — Emendamento del deputato Ruggero alle tasse, oppugnato dal relatore e dal regio commissario, e rigettato — Approvazione dei numeri 1 e 2 con emendamento — Emendamento del deputato Massarani ai numeri 3 e 4 (circa le assicurazioni contro la grandine), appoggiato dai deputati Mancini, Scalini e Chiaves, ed oppugnato dal regio commissario e dai deputati Mosca e Colombani — Repliche.

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di pe-

7891. Tosetto Felice, di Torino, rimosso dal grado di capitano dell'Armata sarda dal Consiglio di disciplina divisionale per fatti a lui imputati nella campagna del 1848, a quale rimozione attribuisce di non essere testè stato confermato ad ufficiale dell'esercito meridionale, domanda di venir giudicato da un Consiglio di guerra.

7892. Giordano Michele, di Catanzaro, in Calabria Ultra II, porge lagnanze per essere stato posto a riposo dall'impiego di direttore dei dazi indiretti e chiede di venir

riammesso in attività, o quanto meno gli siano calcolati nella pensione gli anni d'interruzione nel servizio da lui prestato.

7893. Cinquecento cittadini di Terlizzi, in provincia di Terra di Bari, invitano la Camera a non voler aderire alla domanda di quel Consiglio comunale, rivolta colla petizione 7735 e diretta a ottenere la soppressione del monastero delle Chiarisse.

7894. Trentacinque cittadini di Montecalvo domandano che quel comune continui a far parte della provincia di Principato Ulteriore, e ad essere capoluogo di mandamento, aggregando ad esso il comune di Buonalbergo.

7895. Il sindaco di Termini, provincia di Palermo, trasmette una deliberazione di quella Giunta comunale diretta

a ottenere la costruzione di un tronco di strada ferrata da Trabia a Termini.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il deputato Vito Beltrani scrive vedersi costretto a rinunciare al mandato di rappresentante del collegio di Terranova, per essere stato colpito da gravi sventure di famiglia e per trovarsi travagliato da lunga e dolorosa malattia.

MASSARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Massari ha facoltà di parlare.

MASSARI. Io comprendo i sentimenti di delicatezza che hanno dettato al nostro collega la risoluzione di cui testè la Camera ha avuto cognizione per mezzo dell'onorevole nostro presidente, e rivolgo alla Camera la preghiera di non accettare le dimissioni offerte dal nostro collega Vito Beltrani, il quale annovera su tutti i banchi di questa Camera moltissimi amici.

Egli fece parte della Camera dei comuni in Sicilia nel 1848 e 1849, e sino al 1859 sostenne degnamente le sventure e le miserie dell'esilio. Allorchè egli fu eletto deputato, pativa gravissima malattia d'occhi che gl'impedì di recarsi in questo recinto ad adempiere il suo dovere; in questi ultimi giorni ha avuto la disgrazia di perdere la sua consorte; quindi è che sotto l'impressione del profondo dolore provato per questa disgrazia, e nel tempo stesso per un sentimento di delicatezza egli si è risoluto a dare le sue dimissioni.

Io spero che la Camera apprezzerà le ragioni che io ho svolto, e vorrà unirsi a me accordando al deputato Beltrani, invece delle dimissioni, un congedo di due mesi.

PRESIDENTE. Secondo i precedenti seguiti sin qui dalla Camera in consimili casi si accordò un congedo di due mesi, salvo poi a prendere un'altra deliberazione ove se ne presenti ulteriormente il caso.

Interrogo dunque la Camera se, a vece delle dimissioni, intenda accordare al deputato Vito Beltrani un congedo di due mesi.

(È accordato.)

La Camera non essendo in numero (ore 1 50), a tenore dell'articolo 17 del regolamento, si procederà all'appello nominale.

(Il segretario Massari procede all'appello nominale, che poi alle ore 2 viene interrotto dal sopraggiungere di molti deputati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER TASSA SULLE SOCIETÀ INDUSTRIALI E SULLE ASSICURAZIONI.

PRESIDENTE. All'ordine del giorno è il seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sopra le società industriali, commerciali e sulle assicurazioni.

Essendo stata chiusa la discussione generale, si prenderanno in disamina gli articoli.

Darò lettura dell'articolo 1:

« **TITOLO I. DELLE TASSE SULLE OPERAZIONI DI ASSICURAZIONE, E SULLE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA O PER AZIONI.** — Art. 1. Le operazioni di assicurazione ed i capitali delle società anonime ed in accomandita per azione, si nazionali che estere, sono

sottoposte ad una tassa speciale ne' casi e nei modi indicati dalla presente legge. »

La parola è al deputato Casaretto.

MICHELINI. Domando la parola.

CASARETTO. Il presente articolo di legge impone una tassa su tutte le assicurazioni, non escluse le marittime. Però le assicurazioni marittime, come avete ieri inteso dall'onorevole mio amico il deputato Castagnola, trovansi già colpite d'imposte in parecchie città d'Italia. Ma il prodotto di queste tasse va a beneficio delle rispettive Camere di commercio che siedono in quelle città.

Ora col presente progetto di legge il prodotto di queste tasse verrebbe incamerato; cosicchè queste Camere, che dappertutto esercitano uffizi importanti, e alcune di esse esercitano uffizi anche indispensabili, perchè sono amministrazioni di cui non si può far senza; queste Camere di commercio, coll'incameramento che si fa in forza del presente progetto di legge dei loro proventi, sono colpite d'inanizione, anzi alcune, le quali per impegni contratti si trovano in condizioni eccezionali, sono colpite veramente di morte e sono ridotte allo stato di fallimento.

Signori, è impossibile che voi permettiate che ciò accada, ed è assolutamente necessario di provvedere acciocchè queste Camere di commercio possano vivere, acciocchè almeno possano far fronte ai loro impegni e non cadano, come vi ho detto, in istato di fallimento.

Egli è per ciò che io, d'accordo coll'onorevole Castagnola, vi presento un emendamento, mediante il quale il prodotto delle tasse di assicurazioni marittime andrebbe a beneficio delle rispettive Camere di commercio che siedono ne' luoghi ove questi contratti si effettuano.

Il mio emendamento formerebbe un secondo alinea dell'articolo 1, e sarebbe così concepito:

« Però il prodotto delle tasse sulle assicurazioni marittime verrà dallo Stato corrisposto rispettivamente alle Camere di commercio aventi giurisdizione ne' luoghi ove si effettuano i contratti. »

Ma prima di tutto mi è d'uopo rispondere ad una obiezione che ha fatto l'onorevole commissario regio.

Egli ha detto: con questo sistema voi impedite l'unificazione italiana; voi create delle diversità nei diversi modi di tassare, che sono oggi in vigore, tra una provincia e l'altra d'Italia.

Dapprima debbo fare alcune considerazioni generali. Io sono sempre stato sin dalla prima infanzia quant'altri mai amante dell'unificazione d'Italia, ma dell'unificazione politica; e però non ho approvato mai, anzi ho combattuto quando l'ho potuto, la mania di voler unificare tutto ciò che riguarda l'amministrazione anche nelle sue più minute parti.

Mi si dice: le diverse Camere di commercio avranno con ciò dei proventi diversi. Ma ciò è una conseguenza della necessità delle cose.

Se una Camera di commercio non ha spese e un'altra ne ha molte per ragione del suo ufficio, è chiaro che bisogna che quest'ultima abbia dei proventi diversi dalla prima.

Se una Camera di commercio esercita un ufficio puramente consultivo e un'altra ne esercita uno amministrativo, evidentemente deve avere proventi diversi. A nessuno deve venire in mente di equiparare la Camera di commercio di un piccolo paese, supponiamo quella che si potrebbe stabilire a Cuneo, con quella di Genova, la quale è corpo non solo consultivo, ma amministrativo; è corpo che si trova in mezzo al commercio più importante dello Stato. La diversità

in questo caso è dunque conseguenza della necessità delle cose.

Se noi volessimo tutto unificare, le ragioni addotte dal commissario regio si potrebbero anche applicare ai municipi; le Camere di commercio sono specie di municipi commerciali; e perchè dunque voi permettereste che il municipio di Torino avesse proventi e tasse diverse da quello di Moncalieri? Con questo principio universale di unificazione voi dovrete livellare Torino e Moncalieri.

Ma io questa non la posso chiamare utile unificazione; io la chiamerei livellamento, la chiamerei livellamento di Tarchini; e un livellamento che taglia le teste alte per portarle a un livello comune. Io non so quanto questo sistema possa esser utile; per me dico la verità che, se si continua in questo sistema di voler togliere l'iniziativa individuale e locale, non so dove giungeremo: giungeremo allora al governo eminentemente centralizzatore, che è il governo dei fellah d'Egitto. Non so quanto vi guadagnerà il progresso dello spirito umano.

Signori, la tassa sulle assicurazioni marittime sapete che origine ha? È stata creata primieramente da un uomo unificatore per eccellenza, perchè unificava e livellava colla spada, fu creata da Napoleone I. Pure egli fece un'eccezione alla legislazione generale dell'impero francese, creò la tassa sulle assicurazioni marittime esclusivamente, appositamente per la Camera di commercio di Genova. Egli era pure un grande unificatore! Tuttavia, come vedete, abbiamo fatto dei progressi, la mania dell'unificazione è andata crescendo, i sistemi napoleonici neppure più ci bastano. Io, per me, credo una cosa assai funesta questa tendenza. Io non voglio incolpare piuttosto l'uno che l'altro, non incolpo più il signor commissario regio che altri, più un partito che un altro. È una calamità, signori, è una moda, è uno di quei falsi modi di sentire che alle volte s'impossessano di una generazione e la gettano su un cattivo sentiero.

Questa mania d'imitare la centralizzazione francese è una calamità politica, è una calamità sociale, è una corrente da cui io non mi lascierò certamente trascinare, è una calamità che ho combattuta per quanto poteva in tutto il corso della mia vita politica, e che non crederò mai di aver combattuta abbastanza.

Ma, del resto, qui non siamo neppure nel caso. Io non voglio urtare contro questo pregiudizio di centralizzazione e di unificazione. Come vedete, le osservazioni del commissario regio non fanno al caso, perchè il mio emendamento contiene appunto delle disposizioni generali, e lo presento in termini così generali perchè credo che le disposizioni generali ch'io presento combinino cogli'interessi particolari.

Infatti, secondo il mio emendamento, sarebbe disposto che i prodotti delle assicurazioni marittime dovessero andare a profitto delle Camere di commercio dei luoghi dove i contratti si effettuano. Ne verrà da questo che le Camere di commercio dei luoghi dove c'è maggior movimento commerciale avranno maggiori prodotti; e ciò starà bene, perchè, se v'è maggior movimento, è chiaro che vi saranno anche maggiori dispendi a cui sopperire. Sarà dunque giusto che abbiano dei maggiori mezzi.

Dunque l'obbiezione del signor commissario regio sarebbe evitata dal mio emendamento. Resta intatta la questione di vedere se si abbia sì o no a sopperire ai bisogni di queste Camere di commercio.

E qui non c'è via di mezzo, signori: o voi credete che le Camere di commercio sono inutili, ed in questo caso dovete assolutamente abolirle; o voi credete che siano utili, e in

questo caso dovete dare loro i mezzi di sussistenza, od almeno mantenere lo *statu quo*, lasciare loro i mezzi di sussistenza che hanno presentemente.

Sono utili le Camere di commercio?

Io per me lo credo.

Le Camere di commercio possono essere utili all'andamento del commercio, possono essere utili come corpi consultivi, possono illuminare utilmente il Governo nelle disposizioni legislative di cui vuol prendere l'iniziativa, possono essere utili, nei consigli che possono dargli, nei trattati di commercio che il Governo vuol iniziare colle potenze estere; possono essere utili anche come corpi amministrativi.

Io dico che le Camere di commercio possono essere anche utili come corpi amministrativi; e qui permettetemi che io parli più specialmente della Camera di commercio di Genova, perchè è quella che conosco meglio. Vi parlerei anche delle altre se le conoscessi del pari; ma del resto le osservazioni generali che io farò, presso a poco mi pare che si attagliano a tutte le Camere di commercio.

La Camera di commercio di Genova amministra il porto-franco di quella città.

Ora io non credo che il Governo potrebbe colla sua amministrazione rimpiazzarla utilmente in tale bisogna. Non potrebbe utilmente, perchè per le esigenze molteplici e varianti giornalmente del commercio è necessario che vi sia preposto all'amministrazione un corpo il quale amministri, direi così, paternamente, decida le questioni a modo di giurì.

Sarebbe impossibile che ad ogni variar di cose, di casi e di esigenze, intervenisse del pari utilmente l'amministrazione di un Governo lontano, un'amministrazione che di sua natura è rigida, inflessibile.

Questo è stato riconosciuto da tutti, come ho detto poco fa, è stato riconosciuto perfino da Napoleone, il quale pure amava ridurre la società ad un sistema militare.

Ma le Camere di commercio sono anche utili per la iniziativa che prendono soventi di lavori di molto vantaggio, benchè di non grande entità finanziaria, i quali il più delle volte sfuggono alla previdenza del Governo, appunto perchè non sempre si presentano sotto l'aspetto di una grande importanza, e ne citerò un esempio.

La dogana di Genova si trovava ristretta in uno spazio troppo angusto, e le operazioni commerciali si facevano assai malagevolmente, tanto più, come è ben naturale, dopochè il commercio è andato via crescendo; in conseguenza la Camera aveva avvisato a far qualche ingrandimento che permettesse di fare le operazioni di visita doganale, se non in modo affatto conveniente, almeno in un modo meno disordinato di quello che si facciano adesso, ed aveva cominciato a prendere le sue disposizioni, e si era accinta a fare delle spese. Essa aveva già (e lo è tuttora) traslocata l'entrata del porto-franco e proceduto ad altre simili opere; ma, sopravvenute delle spese straordinarie, la Camera di commercio si trovò oberata per tal modo che non potè più andare avanti.

Allora che cosa ha fatto? Essa si è rivolta al Governo affinché, in contemplazione che servivano anche al servizio governativo, facesse egli stesso queste spese.

Ma, che volete, al Governo si facevano uffici sopra uffici e non si otteneva niente.

Finalmente si decise a mandare una deputazione al comitato conte Di Cavour, per ottenere il suo potente appoggio.

Il conte Di Cavour si convinse della necessità del lavoro, e assicurò la Camera di commercio che la cosa si sarebbe fatta.

La deputazione se ne ritornò confidente in queste sue pa-

role; ma intanto si aveva un bell'aspettare, il lavoro non si faceva; il conte Di Cavour aveva altro da fare, esso aveva per la mente altre cose di ben altra importanza che non fosse la dogana di Genova; passarono degli anni, e non si faceva niente; si mandò un'altra deputazione allo stesso conte Di Cavour.

Egli strabiliò per lo stupore sentendo che quel piccolo lavoro non era ancor fatto, e disse: vi assicuro che questa volta si farà davvero. Si mandarono sul luogo agenti dell'amministrazione, si fece un po' di tramestio, e poi non se ne fece più nulla. Lo Stato, come io diceva, avea ben altre cose a cui pensare, nè so se ancora adesso si pensi a far qualche cosa. Ora, se la Camera di commercio avesse avuto qualche maggiore entrata, questo lavoro sarebbe fatto da otto o dieci anni, e per una piccola spesa non si recherebbero gravissimi incagli al commercio come si fa adesso.

Citerò un altro esempio.

Le città di Milano e di Torino sono provviste per legge di un istituto tecnico superiore: pareva strano che Genova, la quale non è città agricola come queste, ma è città esclusivamente commerciale e industriale, non avesse un istituto tecnico di questo genere; tuttavia non ne mosse lagnanza; ma la Camera di commercio pensò di fare qualche cosa che supplisse in parte e che si adattasse anche ai bisogni d'una città operaia, d'una città in cui tutti gli uomini validi sono dediti al lavoro. Vennero così fondate le scuole tecniche serali di cui vi ha parlato così bene l'onorevole Castagnola. Ora questo non si sarebbe fatto se la Camera di commercio non avesse avuto quei modestissimi proventi che ora le si vogliono confiscare.

Dunque, se credete che le Camere di commercio sono utili, dovete dar loro i mezzi di sussistenza. D'altronde, che le Camere di commercio sieno utili, lo ha provato il Governo col presentarvi un disegno di legge per ricostituirle. Ripeto, se sono utili, non bisogna toglier loro i mezzi di sussistenza. Ciò sarebbe evidentemente una contraddizione. V'ha un proverbio che dice: *Homo sine pecunia imago mortis*, e veramente una Camera di commercio che non abbia danaro è qualche cosa di peggio ancora che l'immagine della morte, è morta affatto.

La tassa sulle assicurazioni, come vi dissi, in origine fu creata per la Camera di commercio di Genova, e in vista di questi proventi la Camera si assunse molte di quelle spese di cui vi ho parlato, e in vista di questi proventi il Governo le impose altre spese. Per esempio, un giorno le impose di concorrere per una somma ragguardevole, per 60,000 lire annue che contribuisce ancora adesso, alla costruzione di una strada carrettiera; un altro giorno le impose la costruzione niente meno che di una fregata, per cui oggi ancora paga qualche cosa allo Stato. Vi sarebbe dunque giustizia, se lasciando gli oneri a questa Camera, le si togliessero i proventi?

Ma fatta astrazione anche dalla giustizia, bisogna metterla in condizione di far fronte almeno a queste spese. Ora, se noi le togliamo questi proventi, sarà impossibile che possa farvi fronte.

Si dirà che il ministro di agricoltura e commercio ha presentato un progetto di legge, mediante il quale, come è stato emendato dal Senato, le Camere di commercio potrebbero imporre altre tasse. Ma anzitutto io devo osservare che questa legge non è ancora votata, e che spesso le leggi giacciono anni ed anni negli uffici della Camera senza essere approvate; specialmente questa sulle Camere di commercio mi rammento benissimo che fu presentata fin dal 1853, fu ripresentata anni dopo, eppure sono otto anni e non è ancora

stata votata adesso. Dunque è possibile che non lo sia neppure in quest'anno; ed intanto queste Camere di commercio, le quali, come vi ho detto, esercitano delle funzioni amministrative indispensabili, come potranno vivere? D'altronde quali sono i proventi che permetterebbe d'avere questa legge alle Camere di commercio?

È permesso di mettere una sovrimposta sulle assicurazioni marittime, vale a dire la tassa che poniamo adesso la Camera di commercio sarà facoltata a duplicarla; ma, come vi ha fatto osservare ieri l'onorevole Castagnola, ciò è impossibile, è una concessione illusoria che si fa alle Camere di commercio, perchè la materia delle assicurazioni è una materia che è imponibile solamente sino ad un certo punto; se passate un limite assai ristretto, non è più possibile imporla, è una materia che vi sfuggirebbe interamente, perchè gli assicuratori andrebbero a farsi assicurare nei paesi vicini, dove la tassa non c'è; per esempio a Marsiglia si fanno le assicurazioni senza il pagamento di questa tassa, ed abbiamo eziandio le assicurazioni dell'Olanda, di Amburgo, di Brema, le quali neppure pagano tassa. Dunque questa materia vi sfuggirebbe, ed avreste tolto un provento alle Camere di commercio, ed avreste, nello stesso tempo, arrecato un danno al Governo. Questa facoltà quindi è tutt'affatto illusoria. Resterebbe la facoltà d'imporre dei centesimi addizionali sulla tassa-patenti; ma anche questa parmi illusoria, perchè credo che sia impossibile di aumentare l'imposta-patenti. Penso, o signori, che la tassa-patenti in alcuni casi possa ancora essere aumentata; vi sono cioè alcuni individui che potrebbero pagare di più. Egli è chiaro che è impossibile uguagliare così bene quest'imposta in modo che non vi sieno alcuni i quali paghino poco; ma nella generalità dei casi io credo che l'imposta-patenti sia molto gravosa ed in molti casi, specialmente nei piccoli industriali, io credo che sia veramente troppo gravosa; io credo che in alcuni casi è veramente esorbitante. Ora sarebbe impossibile aumentarla ancora, sarebbe impossibile, tanto più che, come vi ha accennato il deputato Castagnola fin da ieri, l'onorevole presidente del Consiglio vi ha presentato una proposta di legge per cui i centesimi addizionali che sommano a 50 ora saranno indefiniti. Dunque i mezzi di vita che la legge sulle Camere di commercio dà ad esse sono illusorii. Altronde, quand'anche si potesse cavare profitto da un aumento sulla tassa-patenti, non credo che sarebbe il mezzo più conveniente ed il più giusto.

Permettetemi di presentarvi una considerazione generale. Le spese che fanno le Camere di commercio vanno per avventura ad esclusivo beneficio degli abitanti del luogo dove risiedono le medesime? Io non lo credo; credo che quelle spese vadano a beneficio del commercio in generale. Per esempio, la spesa che fa la Camera, supponiamo di Genova, a beneficio del commercio, va a beneficio di tutto il commercio in generale. In Genova approdano navi di tutti i paesi, e specialmente poi navi di tutte le parti d'Italia. Ma non è tutto; queste spese che fanno le Camere di commercio ordinariamente tendono ad agevolare il movimento commerciale, a diminuire le spese del movimento stesso. Ora, questa diminuzione di spese a beneficio di chi va? Evidentemente va a beneficio dei consumatori. Per esempio, se la Camera di commercio di Genova ha messo delle gru o manchine sulle calate del porto per diminuire le spese del movimento delle merci, forse di questo ne approfittano gli abitanti locali? Al contrario, è una spesa di mano d'opera di meno che si fa sul luogo. Se si guardasse la cosa da un punto di vista stretto, si potrebbe dire che è una diminuzione d'introito che godranno le persone locali; invece guadagnano i consumatori e qua-

dagnano le merci, perchè diminuiscono le spese di produzione, diminuisce il costo della merce, e per ciò ne profitta il consumatore.

Dunque queste spese che fanno le Camere di commercio di Genova sono, per così dire, spese di produzione, sono spese che è giusto gravitino sulle merci, perchè ne diminuiscono il prezzo. Dunque è giusto che i proventi delle Camere di commercio sieno in gran parte presi dalle tasse indirette poste sul movimento commerciale, che tendono ad agevolare e rendere meno costoso.

Ed è appunto per queste ragioni che Napoleone I aveva attribuito alla Camera di commercio di Genova queste tasse, e che poi le legislazioni successive le avevano confermate.

Ma il regio commissario vi disse ieri a questo proposito: se vi sono delle istituzioni locali, le quali sieno in condizioni anormali, che abbiano presi degl'impegni, che non abbiano mezzi di sussistenza, il Governo in qualche modo vi penserà, o si assumerà esso stesso questi obblighi, o penserà a supplire a queste istituzioni. Ma in questo caso bisogna dire che queste Camere di commercio non sieno utili, e allora bisogna abolirle. Ma poi il dire: *si penserà*, in un modo indefinito, è una cosa assai strana. E intanto che cosa faranno queste istituzioni? E perchè vorremo noi colpire di morte un'istituzione per aver poi il piacere di richiamarla a vita da qui ad un anno? Mi pare questo un divertimento poco utile.

D'altronde io prego l'onorevole commissario regio a considerare bene le cose, ed egli vedrà quali sieno le conseguenze di questa sua idea. Intanto che il Governo starà a pensare ed a provvedere, come andranno queste amministrazioni?

Perdonatemi, se io mi limito sempre a parlare della Camera di commercio di Genova, ma essa è quella che io meglio conosco.

Intanto che voi state a provvedere, che cosa dovrà fare la Camera di commercio di Genova? Dovrà cadere in istato di fallimento? Ed i suoi creditori come se la caveranno?

Ma questo non basta. Gl'istituti d'istruzione tecnica, i quali sono affollati di scolari avidi d'istruzione, dovranno chiudersi? I professori dovranno abbandonare le loro cattedre?

Ma vi ha di più. Anche il portofranco, che vuol dire il commercio di Genova e il commercio principale dello Stato, per mancanza dunque di mezzi di pagar gl'impiegati si dovrà chiudere?

Io prego l'onorevole commissario regio a riflettere a queste cose, e allora credo converrà con me che è necessario di provvedere contemporaneamente; nel mentre, cioè, si tolgono i proventi, è necessario che contemporaneamente senza nessuna interposizione di tempo si diano dei mezzi da un'altra parte.

Ora, io dico, con che scopo togliere i mezzi da una parte per darli dall'altra?

Meglio è lasciare lo *statu quo* e permettere che continuino a riscuotere i proventi che hanno riscosso per tanti anni.

Se si vuole, locchè credo conveniente, se si vuole, si potranno allargare anche alle altre Camere di commercio gli stessi vantaggi che ha quella di Genova, far sì che tutte possano avere questi proventi delle tasse d'assicurazione marittima.

Fortunate le nuove Camere di commercio che avranno questi proventi, perchè li riceveranno senza essere gravate di oneri com'è la Camera di Genova.

Per me non le invidio per niente, perchè ho a cuore, più ancora del benessere della mia città, il benessere della patria, di tutta l'Italia.

Io credo pertanto che lo stesso commissario regio, dietro queste considerazioni, vorrà accettare l'emendamento che ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza.

MICHELINI. Io approvo in complesso le idee del preopinante.

Sarebbe veramente cosa spiacevole che colla nostra legge, togliendo alla Camera di commercio di Genova i mezzi di far fronte ai suoi impegni, venissimo a sopprimere le scuole tecniche di quella città, i di cui vantaggi sono incontestabili, essendo frequentate da numeroso uditorio.

Insegnano in quelle scuole le scienze fisiche, chimiche e matematiche valenti professori. Ma io accennerò principalmente, come cosa sulla quale sono meno incompetente, che l'economia politica vi è insegnata dal chiaro professore Boccardo, che per le sue opere si è acquistata bella fama.

Ove, tagliando i nervi alla Camera di commercio di Genova, le togliessimo ogni ingerenza sulle scuole tecniche, queste cadrebbero nella competenza del Governo, ed avremmo quel concentramento che è invisito al deputato Casaretto, a me e, credo, a tutta la Camera. Ora le scuole tecniche di Genova vanno bene. Chi sa se ne sarebbe lo stesso ove passassero sotto l'autorità diretta e lontana del Governo.

L'onorevole Casaretto vorrebbe in sostanza che non s'imponessero le assicurazioni marittime a pro dello Stato, acciò rimangano intatte le tasse che ora gravitano sovr'esse a pro della Camera di commercio. Egli vuole in questo primo articolo fare le opportune riserve, acciò la sua proposta non venga pregiudicata. Mi sembra tuttavia che la sua proposta troverebbe sede più opportuna in quegli articoli in cui si parla in modo speciale delle assicurazioni marittime.

Quanto a quest'articolo, io lo credo assolutamente inutile. La legge può stare senza di esso. In sostanza quest'articolo dice che si vuole fare una legge d'imposta sopra le operazioni di assicurazione e sui capitali delle società anonime ed in accomandita. Ma una legge non è un trattato; entriamo dunque a dirittura nella parte dispositiva, perchè nelle leggi, se io non erro, non devono essere parole le quali non abbiano la loro significazione e non inducano un diritto o un dovere nei cittadini. Le leggi non sono nemmeno composizioni poetiche con invocazioni per preambolo, come quella: *Cantami, o musa*, con quel che segue.

Aggiungerò, per coloro i quali, anzichè dagli argomenti, sono mossi dall'autorità, che nè nella nostra legge del 30 giugno 1853, nè in quella francese del 4 giugno 1850 sullo stesso argomento non trovasi un articolo analogo a questo di cui io propongo la soppressione.

Facciamo dunque leggi chiare, precise, brevi, in cui nulla siavi di superfluo.

Per tutti questi motivi propongo la soppressione dell'articolo 1.

TREZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al deputato Trezzi; però credo di porre prima la questione.

Il deputato Casaretto propone che all'articolo 1 sia aggiunto un'alinea in questi termini:

« Però il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime verrà dallo Stato corrisposto rispettivamente alle Camere di commercio aventi giurisdizione sui luoghi dove si effettuano i contratti. »

Il deputato Michelini, accettando quest'emendamento, lo vorrebbe trasportato all'articolo 2, e fa, si può dire, una questione pregiudiziale, poichè propone la soppressione dell'articolo 1, come assolutamente superfluo.

Io credo adunque, per l'ordine della discussione di dover

prima porre a partito la questione pregiudiziale opposta dall'onorevole Michelini, la quale consisterebbe nel togliere l'articolo 1, come inutile.

CASARETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quest'incidente?

CASARETTO. Per ispiegare la mia idea.

PRESIDENTE. Se crede, prima di tutto porrei a partito questa proposta; perchè, se viene ammessa, il primo articolo scompare, ed ella porterà il suo emendamento nel secondo articolo, e lo spiegherà.

CASARETTO. Io volevo parlare sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Parli.

CASARETTO. Il deputato Michelini ha detto che poteva ottenere lo stesso intento che mi proponeva io, di lasciare cioè lo *statu quo*, quanto alla tassa sulle assicurazioni marittime, togliendo da quest'articolo le parole *assicurazioni marittime*.

Mentre, prima di tutto, ringrazio l'onorevole Michelini del petente appoggio che ha dato alla mia proposta, io dico che non avrei nessuna difficoltà di considerare la questione in questo modo.

Io la proposi in un senso diverso unicamente perchè mi pareva di semplificare la questione; perchè non stanno solamente in quest'articolo, secondo le parole che riguardano la tassa sulle assicurazioni marittime, ma in parecchi altri. Per conseguenza, se si voleva eliminare da questa legge la tassa sulle assicurazioni marittime, sarebbe stato d'uopo di riformare tutta quanta la legge.

Quindi, per non turbare troppo la forma esterna di questa legge, io mi era contentato di proporre quell'emendamento; senza omettere che, per me, anzi avrei preferita la forma che invocava l'onorevole Michelini.

Ho detto questo per ispiegare l'intenzione del mio emendamento, e soggiungerò ancora che, se non con eguale autorità a quella con cui egli mi ha dato il suo appoggio, io pure per reciprocità appoggio la sua proposta di omettere il primo articolo, che veramente mi pare inutile.

PRESIDENTE. Prima di tutto domando se la proposta del deputato Michelini è appoggiata.

(È appoggiata.)

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sopra questa questione di modalità, di redazione?

DUCHOQUÉ, commissario regio. Sì.

PRESIDENTE. La questione è se si debba togliere completamente l'articolo 1.

Il commissario regio ha la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. La questione che si fa dall'onorevole Michelini è una semplice questione di metodo e di redazione.

Io faccio osservare all'onorevole Michelini (cosa che in questa Camera altre volte mi sono permesso di osservare) che, quando si scrive una legge, molte ragioni si possono dire pro e contro per tenere piuttosto uno che un altro metodo di redazione.

Io non escluderò che quest'articolo potesse anche essere compenetrato nell'articolo 2 e nell'articolo 12. . . .

MICHELINI. Non fa bisogno, non cambia niente.

PRESIDENTE. Non interrompa.

DUCHOQUÉ, commissario regio. . . . perchè è nell'articolo 2 e nell'articolo 12 che distintamente si riassume il subbietto di che, in genere, si dispone nell'articolo 1.

Ma la soppressione che oggi si facesse di questo arti-

colo 1 porterebbe appunto ad alterare non solo l'articolo 2, ma qualche altro articolo e specialmente poi l'articolo 12.

L'articolo 1 stabilisce la tassa in genere e sugli atti di assicurazione e sulle società per azioni, e così determina in genere i due subbietti della legge; l'articolo 2 riassume la natura degli atti di assicurazione che s'impongono, e stabilisce la misura della tassa per le varie specie di tali atti.

L'articolo 12 riassume i modi della tassa già in genere ammessa coll'articolo 1 sulle società; dunque, pel metodo che si è seguito nella redazione della legge, la soppressione dell'articolo 1 non si potrebbe fare senza ritoccare in uno, due o tre luoghi l'economia della legge.

Aggiungo poi che conferisce moltissimo al buon ordine della legge prima dare un'idea complessiva di ciò che s'impone in genere, poi determinare i modi speciali coi quali si attua la tassa in genere stabilita nell'articolo 1.

Sopprimendo l'articolo 1 e compenetrandone le disposizioni negli articoli 2 e 12, chi legge arriverebbe all'articolo 12 senza sapere che la presente legge, oltre gli atti di assicurazione, impone le società.

FABRIZI G., relatore. La Commissione non può consentire alla proposta fatta dall'onorevole Michelini di sopprimere l'articolo 1 della legge che cade in discussione.

Oltre alle ragioni addotte dall'onorevole regio commissario, ve ne è un'altra, a parer mio, ed è questa: che l'articolo 1, quando stabilisce che le operazioni di assicurazione saranno sottoposte ad una tassa speciale nei casi e nei modi indicati dalla presente legge, dice cosa utile ed opportuna, inquantochè. . . .

MICHELINI. Chiedo di parlare.

FABRIZI G., relatore. . . . inquantochè, come è stato osservato, vi è una legge generale sul registro, la quale contiene una disposizione generica intorno alle assicurazioni, e colpisce di tassa le assicurazioni nei casi in cui gli atti d'assicurazione debbano essere prodotti in giudizio.

Ora con quest'articolo 1 a me sembra che si venga a stabilire che questa legge ha un carattere di specialità che la diversifica dalla legge generale sul registro; essa determina i casi in cui le operazioni di assicurazione dovranno essere tassate da questa legge speciale, e quindi fa intendere che in tutti i casi in cui questa legge speciale non dispone, le operazioni verranno a ricadere sotto l'influenza della legge generale del registro.

Per queste considerazioni ripeto che la Commissione non può consentire alla soppressione proposta dall'onorevole Michelini.

MICHELINI. Per verità non vedo che il commissario regio o il relatore abbiano dimostrato che io abbia torto; anzi il primo ammette quasi, almeno implicitamente, che io possa aver ragione. Ma, siccome l'uno e l'altro respingono in sostanza la soppressione da me proposta, così temo che tale sarà pure il parere della Camera.

Ad ogni modo dirò che non ho fatto impensatamente la mia proposta; ma prima ho letto tutta la legge, ed ho acquistata la convinzione non essere necessario di fare a nessun articolo di essa il menomo cambiamento. Non dubito di affermare che lo stesso commissario regio si troverebbe in imbarazzo se dovesse indicarmi quali cambiamenti potrebbero essere la conseguenza della soppressione dell'articolo 1.

All'onorevole relatore dirò che il carattere speciale della tassa che si vuole stabilire con questa legge risulta dagli articoli di cui essa è composta, senza che sia necessario di dirlo in modo teoretico.

Per verità un articolo che dice che certe operazioni e certi capitali sono sottoposti a certe tasse indicate nella legge, in cui sono ai singoli articoli indicate e le operazioni ed i capitali e le tasse, un tale articolo dice niente, e pronuncia da sè stesso la propria condanna.

PRESIDENTE. Rimane ora a porsi a partito la proposizione dell'onorevole Michelini, che chiede la soppressione dell'articolo 1.

Siccome veggo però presente alla tornata il deputato Sineo, lo inviterò a prestare giuramento perch'egli possa prendere parte alla votazione.

(Il deputato Sineo presta giuramento.)

Ora pongo ai voti la proposta del deputato Michelini.

Chi l'approva; sorga.

(Non è approvata.)

Pongo dunque a partito l'articolo 1.

Se non v'è opposizione, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Consulto ora la Camera sull'aggiunta proposta dall'onorevole Casaretto in questi termini:

« Però il prodotto della tassa sulle assicurazioni marittime verrà dallo Stato corrisposto rispettivamente alle Camere di commercio aventi giurisdizione sui luoghi dove si effettuano i contratti. »

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

Le osservazioni fatte dall'onorevole Casaretto per motivare l'aggiunta che ha proposto all'articolo 1 del progetto pare a me che abbiano un doppio carattere: per una parte hanno un carattere definitivo, per un'altra hanno un carattere transitorio.

O nell'un modo o nell'altro aspetto che io riguardi tali osservazioni non vedo come esse conducano all'emendamento da lui proposto all'articolo 1.

Nella parte in cui le sue osservazioni hanno un che di definitivo, pare a me che accennino a cosa di cui dovrebbe esser fatto conto nel discutere la legge sulle Camere di commercio; in quanto hanno un carattere transitorio, non vedo come potrebbero trovar sede in un emendamento all'articolo 1. Io credo che, se mai potrebbero fare argomento di qualche disposizione transitoria nel fine della presente legge, o, forse meglio, per non mettere in una legge di carattere definitivo disposizioni transitorie che non siano assolutamente necessarie, potrebbero concludere in un ordine del giorno motivato.

Dice l'onorevole Casaretto che le Camere di commercio hanno diritto di vivere; niuno lo nega. Dice l'onorevole Casaretto che le Camere di commercio devono avere mezzi per soddisfare alla missione loro data dalla legge; niuno egualmente lo nega.

Ma questo, o signori, non può essere materia di disposizioni in una legge generale d'imposta, questa è una materia della quale dovrà trattarsi nella legge sulle Camere di commercio; sarà colà dove sarà veduto se le Camere di commercio debbano avere una partecipazione a tasse generali dello Stato, il che non sarebbe regolare, o se debbano avere dei modi speciali di tassazione, secondo le loro diverse condizioni.

Nella parte in cui le sue considerazioni sembravano riferirsi ad alcun che di transitorio, io dico che il suo emendamento andrebbe molto più in là della portata di quelle considerazioni. Egli è nel vero quando dice che da un giorno all'altro non può togliersi dalla Camera di commercio di Genova ciò che oggi ritrae dalla tassa di assicurazione, molto più quando col provento di questa tassa la Camera di com-

mercio ha preso impegni, quando la Camera di commercio soddisfa ad incarichi che forse entrerebbero nell'ufficio del Governo centrale.

Ma, per queste considerazioni di carattere transitorio, venir a stabilire il principio che vi è un'imposta generale, la quale va in modo eguale a profitto di stabilimenti locali, credo che sarebbe un sistema unico, nuovo in una legge di imposta, un sistema che non può essere approvato.

Voglia avvertire l'onorevole Casaretto che, mentre egli si muove da fatti speciali che si verificano in Genova, in Ancona, in qualche altro luogo, e vorrebbe perciò una disposizione per la quale non fossero danneggiati sul momento questi stabilimenti, si verrebbero senza cognizione di causa ad arricchire altri stabilimenti di quella specie che non approfittano finqui di tasse generali dello Stato, ed i quali non hanno assunto, nè sono per assumere incarichi in corrispettivo di ciò che oggi verrebbe loro assegnato.

Fo osservare all'onorevole Casaretto che la questione che egli promuove in considerazione di fatti singolari potrebbe promuoversi in altri luoghi per altri fatti singolari e per altri stabilimenti, sebbene di diversa natura, e se a queste considerazioni singolari dovesse darsi la portata che loro vorrebbe attribuire l'onorevole Casaretto, noi comporremmo qui una strana legge d'imposta, il cui prodotto dovrebbe ripartirsi a favore di diversi stabilimenti locali, oltre alle Camere di commercio.

Infatti sappia l'onorevole Casaretto che sugli atti d'assicurazione che si fanno in Livorno si percepisce una tassa di 50 centesimi, credo per mille, sul valore assicurato, da un pio stabilimento di quella città; quindi le osservazioni che egli faceva di fronte alle Camere di commercio di Genova, di Ancona, ecc., potrebbero pure farsi nell'interesse dello stabilimento di Livorno, il quale trova compromesso il prodotto di quella tassa.

Egli ha poi rimproverato il Governo di volere una unificazione inconsiderata di tutto; ma non credo che quest'obiezione sia giusta quando si tratta d'imposte generali. Possono essere molte e diverse le opinioni intorno all'assetto a darsi all'amministrazione di uno Stato se di maggiore o minore accentramento, ma quando si parla di sistema finanziario e di imposte, io credo che non vi possa essere divergenza, e che una legge d'imposta generale non possa tener dietro alle speciali condizioni di stabilimenti che vivano una vita separata da quella dello Stato.

Ho detto che le considerazioni fatte dall'onorevole Casaretto, in quanto accennerebbero a temperamenti transitorii, sono giustissime, e tanto giuste che io sono in grado di assicurarle che già da qualche giorno il Ministero delle finanze ha diretta ad altri Ministeri una circolare, colla quale fa loro avvertire la necessità che le autorità governative, che altronde dovrebbero farlo di per loro, siano eccitate ad avvertire in tempo di tutte le conseguenze, se mai alcuna ve ne fosse imprevista, che la graduale unificazione del sistema d'imposte rechi a stabilimenti locali per provvedere opportunamente; e la Camera può essere sicura che il Governo non permetterà che avvengano inconvenienti, nè si verifichino danni improvvisi a carico degli stabilimenti locali di vario genere, non solo per l'applicazione di questa tassa, quanto per altre ancora di che in tutto od in parte avessero profitto fin qui.

A Livorno è occorso recentemente un altro caso di un luogo pio che verrebbe a soffrire molto danno per la perequazione, se ben rammento, dei diritti di faro. Anche questo sarà un argomento a cui dovrà provvedersi; ma questo ed altri simili non potranno portare ad altro se non che ad alcuni

provvedimenti transitorii, dei quali il Governo sta occupandosi, e la Camera, all'occorrenza, ne sarà informata secondo i casi.

CASARETTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Castellano.

CASTELLANO. Io appoggio l'ammendamento stato proposto dall'onorevole deputato Casaretto, e l'appoggio perchè, a riscontro di quanto egli disse verificarsi per la Camera di commercio di Genova, posso assicurare che per le Camere di commercio delle provincie meridionali apposite disposizioni legislative provvedono ai mezzi, onde quelle Camere possano alimentare la loro esistenza, imponendo sulla spedizione delle sentenze dei tribunali di commercio la percezione di un diritto graduale, secondo la somma della condanna.

Ma, poichè dalla Camera è stata votata la legge sulla tassa di registro, la quale, andando in attività, è destinata a fare scomparire tutti gli altri diritti fiscali che precedentemente s'aggravavano sulle sentenze, egli è evidente che quella speciale risorsa creata da apposita legge per le Camere di commercio scomparirà; dal che sorge l'indispensabile necessità di provvedere con altri mezzi alla loro esistenza.

Nè mi fa peso l'obbiezione dell'onorevole commissario regio, di essere fuori di ogni precedente la possibilità di raggiungere un tale scopo nella legge di cui ci occupiamo, poichè di natura generale è diretta ad introdurre una tassa in favore dello Stato, non già di singole corporazioni, dappoichè non sarebbe cosa tanto nuova, come egli suppone, mentre le leggi esistenti ci forniscono esempi di tasse speciali introdotte a sostegno di speciali stabilimenti. E d'altronde non sarebbe contrario alla natura di questa legge il far sì che una tassa destinata a colpire un ramo di commercio si addica specialmente a sostegno d'istituti commerciali che rendono importanti ed indispensabili servizi allo Stato.

Non credo poi che si possa in nessun modo dare il carattere di transitoria alla disposizione suggerita dall'onorevole Casaretto, dacchè la stessa si propone lo scopo di provvedere stabilmente ai bisogni delle Camere di commercio; e molto meno credo che potrebbe formar materia di un ordine del giorno motivato, perchè un ordine del giorno non potrebbe per certo fare che sia distratta una porzione della tassa che siamo chiamati a votare a profitto dello Stato, per essere addebita a quegli stabilimenti, a provvedere a bisogni dei quali si riconosca opportuna.

CASARETTO. Prima di tutto mi permetto di osservare all'onorevole commissario regio di non essere io, ma lo stesso disegno di legge che ha portato la questione speciale delle Camere di commercio in una questione generale d'imposte.

Se io avessi fatto una proposta positiva, avrebbe forse ragione di dir questo; ma io mi sono messo da un punto di vista negativo. Io ho domandato lo *statu quo*. È lo schema di legge che ha tratte le Camere di commercio in iscena, perchè con esso si tolgono loro i mezzi di vita.

Ciò premesso, per verità ritengo che sarebbe utile di adottare una disposizione generale, perchè forse nessun'altra tassa sarebbe più conveniente di questa per concedersi alle Camere di commercio, per far fronte alle spese alle quali esse sottostanno.

Il motivo di questa opinione l'ho accennato poc'anzi, ed è quindi inutile che io lo ripeta; non voglio stancare la Camera; tuttavia, se il ministro vuol venire ad una transazione, per conservare almeno intatto lo *statu quo*, è riservare la questione generale in altra occasione, io per me non so che cosa ne penseranno gli altri membri della Camera che

possono essere interessati in questa questione, ma io sarei disposto a cambiare il mio emendamento in un altro senso, in quello, cioè, che si provvedesse all'urgenza del momento; perchè, come ho detto poco fa, è impossibile che voi lasciate cadere, neppure per un momento, questi stabilimenti, i quali esercitano delle funzioni indispensabili e necessarie.

Io dunque, in via di transazione, per provvedere all'urgenza, lascierei intatta, perchè così desidera il commissario regio, la questione, ed invece del primo emendamento proporrei il seguente, così concepito: « Nulla è innovato... » (che del resto è una disposizione già esistente nella legge del 1855, dalla quale è quasi intieramente copiata la legge presente che stiamo discutendo) dunque proporrei di dire: « Finchè non sia altrimenti provveduto, nulla è innovato per la destinazione del prodotto delle assicurazioni marittime nei luoghi dove esso è attribuito a stabilimenti speciali. »

In questo modo si provvederebbe a che non fossero colpiti di morte questi stabilimenti, che sono indispensabili.

Se il commissario regio accetta questo modo di transigere la questione, io non ho difficoltà a cambiare il mio emendamento.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta prima che vegga se è appoggiato questo secondo emendamento.

CASARETTO. Io non lo propongo, se non dopo aver sentito il commissario regio.

(L'emendamento è appoggiato.)

PRESIDENTE. La parola spetta al commissario regio.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dopo quello che ho detto, io non fo una questione di sostanza intorno alla necessità di temperamenti provvisorii da prendersi; fo una questione di forma.

Io credo che lo stabilire in un articolo di questa legge lo *statu quo* sia cosa meno conveniente, e che meglio torni provvedere altrimenti. . . .

CASTAGNOLA. Domando la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. . . . con temperamenti transitorii a ciò che possa reclamarsi secondo le circostanze.

Faccio considerare che lo scrivere in questa legge una disposizione, comunque transitoria, è già un dare a questa disposizione un carattere più duraturo di quello che non dovrebbe avere.

In effetto, se si vuole insomma venir presto alla unificazione del sistema finanziario, le liquidazioni tra il bilancio generale dello Stato e gl'interessi veramente locali bisogna che siano fatte con una certa sollecitudine.

Io intendo perfettamente che se, approvata che sia questa legge, andrà in attività il 1° d'aprile, non potrà per quell'epoca esser fatta una liquidazione generale tra gl'interessi locali e gl'interessi generali dello Stato, in modo che tutto sia regolato; ma credo che nel corso dell'anno questo potrà esser fatto.

Quindi io credo che con un ordine del giorno potrebbe più regolarmente provvedersi all'emergente, e che, quando la Camera discuterà il bilancio, vi troverà qualche partita per aggravii che lo Stato assume per un tempo determinato, finchè non sia provveduto stabilmente al modo regolare con cui abbiano ad alimentarsi gli stabilimenti locali, quegli stabilimenti che per la loro natura debbono vivere di mezzi localmente collettati.

Questa è la regola che bisogna stabilire per tutti. Ora, quando voi mettete in una legge come questa una disposizione transitoria, temo che diate già a questa disposizione un carattere di maggior durata che non dovrebbe avere, e

credo che con un ordine del giorno sarebbe meglio provveduto.

Quanto all'intento d'un provvedimento, che non metta in compromesso da un giorno all'altro gl'interessi d'importanti istituzioni locali, non vedo che sia differenza tra le mie idee e la proposta dell'onorevole Casaretto.

CASARETTO. Vuoi dire che l'accetterebbe?

PRESIDENTE. Accetta questo secondo emendamento?

SANGUINETTI. Domando la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Dico poi che, se questa proposta di emendamento dovesse accettarsi, non potrebbe aver sede che nell'ultimo articolo della legge.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mosca.

MOSCA. Io sono perfettamente penetrato dalla simpatia che l'onorevole Casaretto dimostra per quegli stabilimenti i quali potessero, anche solo temporariamente, trovarsi pregiudicati nei loro mezzi di sussistenza. Ma io non posso dividere i principii, ai quali esso appoggia la sua tesi, che, a parer mio, sono estremamente pericolosi. Io non credo che la circostanza, per cui un atto della vita civile sia colpito da tassa che abbia da servire ad un bisogno locale, sia un motivo di tale natura da arrestare il legislatore, quando fa una legge di carattere e di effetto generale, ad utilizzare questo stesso mezzo di rendita pubblica. Certamente in questi casi si vuol procedere cautamente e con prudenza, ed evitare quei fatti i quali potessero portare una perturbazione in qualsiasi ordine d'istituzioni, molto più quando si tratta d'istituzioni che presentano un interesse così vitale, come sono appunto le Camere di commercio che hanno nobilmente assunto anche l'educazione industriale del nostro popolo. Ma io non posso assolutamente accettare il principio di subordinare una legge di carattere generale al regolamento d'interessi, di posizioni, di bisogni affatto speciali. In particolare, esaminando la portata della proposta del deputato Casaretto (parlo della prima proposta, parlo, cioè, dell'emendamento tendente ad attribuire per legge il prodotto delle assicurazioni marittime alle Camere locali di commercio), dico intanto che questa tassa mi si presenta sotto un aspetto evidentemente contraddittorio.

Se questi diritti hanno da essere percepiti a beneficio di queste istituzioni locali, allora la proposta che si deve fare puramente e semplicemente è quella di escludere questa materia imponibile dalle tasse dello Stato a beneficio dello Stato, perchè, quando noi non dobbiamo attribuirci i prodotti dell'imposta, dobbiamo anche necessariamente rinunciare a regolarne la misura e la percezione.

Dico poi che bisogna avvertire un argomento di grande importanza. Sotto l'apparenza della giustizia e dell'eguaglianza, l'emendamento dell'onorevole Casaretto contiene un'insigne ingiustizia; perchè, mentre egli propone che siano attribuite alle Camere locali di commercio e d'industria le percezioni dell'imposta sulle assicurazioni marittime, non fa una medesima condizione a tutte le Camere di commercio del regno. Perocchè in allora, viceversa, le Camere di commercio dei paesi mediterranei troverebbero molto più utile di lasciare a beneficio dello Stato il prodotto delle assicurazioni marittime, riserbando ad esse invece il prodotto delle assicurazioni contro i danni della grandine, contro gl'incendi, contro la malattia del bestiame, insomma infiniti altri generi d'imposizioni: quale dovrebbe dunque essere la conclusione? Che ogni Camera di commercio, domandando poi separatamente per sé il prodotto di una particolare imposta sopra una determinata specie di assicurazioni, tutta la legge andrebbe a finire sottosopra.

Io quindi pregherei l'onorevole Casaretto, il quale, ne sono convinto, non è stato animato che dai sentimenti di convenienza e d'affetto per istituzioni a cui io porto un interesse non minore del suo, a voler egli stesso ritirare il suo emendamento.

Quanto poi all'altro, che tenderebbe a far sì che il passaggio ad un sistema regolare, definitivo, di unificazione di tutte le imposte, non producesse degli inconvenienti salutarissimi, anche momentanei, io credo che abbia benissimo osservato il regio commissario, pregandolo a rimettere le sue osservazioni al fine del presente disegno di legge, dove potrà trovare, se sarà del caso, un opportuno collocamento nelle disposizioni transitorie. Io non vedo per ora questa necessità: per ora la discussione del presente disegno di legge potrebbe progredire; la Commissione frattanto assumerebbe volentieri di studiare la proposta e le considerazioni del deputato Casaretto, e si farà coscienza di approfondirsi nella questione e di esaminarla sotto tutti i punti, onde vedere se sarà possibile di adottare il temperamento messo innanzi dal medesimo; e la Commissione, quando venga nel parere di adottarlo, si farà un dovere di proporlo essa stessa alla Camera; se non lo potrà adottare in considerazione di altri potenti argomenti, verrà a rendere ragione della sua coscienza e delle deliberazioni che avrà l'onore di sottoporre al vostro voto.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ritirerebbe il primo e vi sostituirebbe il seguente emendamento:

« Finchè non sia altrimenti provveduto, nulla è innovato per la destinazione del prodotto delle assicurazioni marittime nei luoghi dove è attribuito a stabilimenti speciali. »

Come già è stato rilevato da alcuni oratori, ed ultimamente dal deputato Mosca, questo articolo sarebbe da collocarsi nel titolo IV, fra le *Disposizioni transitorie*; quindi si può rinviare la trattazione di questo argomento.

CASARETTO. Io ho proposto due emendamenti: il primo che prendeva la questione dal punto di vista generale, e dissi che l'avrei abbandonato, quando avessi l'assicurazione che fossene accettato un altro che tendeva a mantenere le cose nello *statu quo*; perchè mi pareva di entrare nelle viste dell'onorevole regio commissario, il quale conveniva con me che era impossibile di permettere, neppure per un momento, che questi stabilimenti non potessero più funzionare; non si può abbandonare la questione ad altra legge, ma è necessario di definirla in questa legge che si discute; purchè dunque il regio commissario accetti la mia proposta, io sono dispostissimo di adattarmi anche ai desiderii della Commissione; che si metta poi questo secondo emendamento in un luogo più che in un altro della legge, non me ne importa, io non fo questione di forma, ma di sostanza, purchè il mio principio non sia pregiudicato; se il regio commissario accetta il secondo emendamento e mi aiuta a far inserire quest'articolo nella legge, io avrei la convinzione morale che quest'emendamento sarebbe adottato, ed abbandonerei la prima proposta. Ma qualora egli non lo volesse accettare, persisterei nel primo emendamento, onde non fosse pregiudicata la questione.

Quindi, prima di vedere se si debba mettere ai voti l'uno o l'altro emendamento, prima d'insistere nell'uno o nell'altro, prego il signor commissario regio a dirmi se accetta che sia introdotta nella legge, non importa in qual punto, la massima, per cui, riservata la decisione della questione generale ad un'altra legge, sia mantenuto lo *statu quo*, per la destinazione del prodotto della tassa marittima in quei luoghi dove va a beneficio di stabilimenti speciali.

PRESIDENTE. Mi sembra che, per l'ordine della discussione, il metodo migliore sarebbe di votare il primo emendamento, il quale non è accettato dal signor commissario regio e dalla Commissione. Quando questa proposta non fosse adottata, il deputato Casaretto riprenderebbe il suo secondo emendamento, da essere poi mandato alla Commissione.

(*Alcuni deputati domandano di parlare.*)

CASARETTO. Siccome sono io che ho proposto gli emendamenti, permetteranno ch'io dica due parole in proposito.

Credo che sia meglio intendere prima di tutto la risposta del signor commissario regio, perchè altrimenti dovrei chiedere di parlare per rispondere ad alcune delle cose dette sulla questione generale dall'onorevole Mosca. Ma, se il signor commissario regio accetta la massima del mio secondo emendamento, non mi farò a tediare la Camera con una discussione inutile, e rinuncierò a parlare.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Le ultime parole dell'onorevole Casaretto mi sembrano voler dare al suo secondo emendamento un carattere di stabilità che non posso accettare.

CASARETTO. No! no!

PRESIDENTE. Permetta che il signor commissario regio finisca, poi risponderà.

Intanto rileggerò il suo emendamento:

« Finchè non sia altrimenti provveduto, nulla è innovato per la destinazione del prodotto delle assicurazioni marittime nei luoghi dove esso è attribuito a stabilimenti speciali. »

Riguardo a quest'emendamento il deputato Mosca propone che sia mandato alla Commissione.

È a questo che occorre di por mente.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Allora si può conferire su ciò.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto insiste perchè il signor commissario regio esprima la sua opinione in proposito.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Quando il signor Casaretto dice che non deve essere oggi pregiudicata la questione, allora io dovrei oppormi anche al secondo emendamento, perchè oggi la questione deve essere posta nettamente così:

Gli stabilimenti speciali di alcune località dovranno o non dovranno profittare del retratto dalle tasse di cui oggi stiamo occupandoci?

La questione di massima è questa, e la risposta per me è chiarissima: no.

Se il secondo emendamento ha per iscopo di mantenere non pregiudicata la questione, in questo caso io non potrei ammetterlo; la questione oggi deve essere posta chiara e netta; di regola generale, il retratto da queste tasse deve andare a profitto dello Stato, perchè queste sono tasse generali.

Tutt'al più l'intento del signor Casaretto, perchè non manchi un provvedimento transitorio, potrebbe essere spiegato con un ordine del giorno.

BIANCHERI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Il deputato Casaretto ha la parola per dichiarare prima di tutto che cosa intende di fare de' suoi emendamenti dopo le dichiarazioni del regio commissario.

BIANCHERI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Permetta prima che io sappia se l'onorevole Casaretto mantiene il primo emendamento o il secondo.

BIANCHERI. Vorrei appunto parlare su di questo. . .

PRESIDENTE. A meno che il signor Casaretto gli ceda la parola. . .

CASARETTO. Gliela cedo.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha la parola sull'ordine della discussione.

BIANCHERI. L'onorevole commissario regio fa una questione di principio, quando invece la questione non si presenta sotto questo aspetto. Egli non ha rievocata in dubbio l'utilità somma delle Camere di commercio, nè i grandi servizi che esse recano al commercio; ma come possono provvedere ai bisogni di questo e sostenere le spese che necessariamente gravitano su di esse? Appunto coi proventi che oggi ricavano da vari oggetti, tra i quali figura in prima linea la tassa sulle assicurazioni marittime.

Se colla legge presente questa tassa è devoluta interamente al pubblico erario, e le Camere di commercio non sono più chiamate a goderne, egli è indubitato che esse sono ad un tratto spogliate dei mezzi di provvedere alle spese che pur gravitano sulle medesime.

L'onorevole regio commissario ci ha fatto sentire come il Governo stia ora preoccupandosi della critica condizione che, per una modificazione del nostro sistema di tasse, può aver luogo rispetto a diversi corpi morali; ed egli accennava come sia intendimento del Governo di presentare un disegno di legge, il quale venga a provvedere ai diversi bisogni che emergeranno dalla condizione speciale di questi stabilimenti morali. Ma sintantochè non è presentato, discusso ed attuato e non sia posto in esecuzione il disegno di legge che si sta discutendo, che cosa ne avverrà? Che le Camere di commercio saranno nell'impossibilità di poter provvedere a quelle spese urgentissime, alle quali, pur troppo, è d'uopo che facciano fronte.

Allora la conseguenza naturale si è che l'onorevole regio commissario o, per meglio dire, il Governo, avrà voluto d'un tratto annientare le Camere di commercio, e dico annientare, perchè questi corpi morali saranno sprovvisti dei mezzi per far fronte ai loro impegni, il che equivale a distruggerle completamente.

Mi pare dunque che la questione si riduca a ciò: a vedere se i corpi morali debbano sì o no essere chiamati a partecipare ad alcuna delle tasse generali che gravitano sul paese. Quando questa questione sarà presentata nel modo come l'indicò l'onorevole commissario regio, vale a dire che escluderà i corpi morali dalla partecipazione di queste tasse, indicando nello stesso modo con quali mezzi egli intenda di somministrare loro l'equivalente delle medesime, cui più non godrebbero, allora la Camera prenderà quella deliberazione che stimerà più conveniente all'interesse del paese, e dirà: le Camere non avranno più partecipazione a queste tasse, ma invece, od il Governo, con questi mezzi, od il paese, con questi altri, provvederà a che abbiano sempre quel tanto che occorra per sostenere le spese che gravitano su di esse; e questa questione sarà troncata dalla presentazione di quel disegno di legge.

Ma intanto, sinchè questo disegno di legge non venga a far oggetto delle deliberazioni della Camera, egli è di tutta necessità, o signori, di provvedere all'esistenza delle Camere di commercio, e non ci è altro modo di provvedervi, tranne che nel dire che nulla per ora è innovato; inquantochè la proposta dell'onorevole Casaretto, dicendo che per ora nulla è innovato, lascia intatta la questione, e non fa altro se non che dichiarare che le Camere di commercio devono esistere; o, per meglio esprimermi, mantiene alle Camere di commercio i mezzi per cui possono esistere.

Io dunque non potrei per nulla convenire colle osservazioni dell'onorevole commissario regio, il quale vorrebbe che assolutamente per ora non si parlasse di questa questione, inquantochè, se la sua proposta venisse accettata, involgerebbe la condanna immediata, l'annientamento assoluto delle Camere di commercio.

La proposta dell'onorevole Casaretto invece, non pregiudicando la questione di massima, mantiene la cosa nello *statu quo*, assicura la vita alle Camere di commercio, ed, a parer mio, nulla monta che questa proposta venga ad essere compresa nella prima parte della legge, anzichè nell'ultima; ma è di tutta necessità che la Camera, non già con un ordine del giorno, bensì con una proposta formale, dichiari se ella intenda che le Camere di commercio vivano o non vivano; salvo poi, quanto al Governo, di presentare una legge apposita per vedere se gli enti morali debbano essere chiamati a partecipare ad alcuna delle tasse.

La Camera poi rimane libera, completamente libera, di emettere il suo voto in quel modo che crederà più atto, più conveniente, più idoneo al generale interesse del paese; ma per ora io la prego di adottare la proposta dell'onorevole Casaretto; perchè, ove questa proposta non venisse accettata, lo ripeto, sarebbe lo stesso come se la Camera proclamasse altamente che le Camere di commercio debbono di un tratto cessare.

PRESIDENTE. Io pregherei l'onorevole Casaretto a dichiarare se intende che la discussione e la votazione sia sul primo o sul secondo dei suoi emendamenti, la qual cosa non è stata dichiarata.

CASARETTO. Sento dire che la Commissione aderirebbe a che l'emendamento fosse mandato nel suo seno per poterlo esaminare; siccome io non voglio punto sorprendere la Camera, e voglio che le cose si facciano colla maggior assennatezza, perciò, se la Camera crede che ciò si debba fare, io non avrei difficoltà di accettare questa proposta, nella speranza che le ragioni evidenti che sono in suo favore la faranno accogliere dalla Commissione; e così non ho nessuna difficoltà a desistere per ora dal primo emendamento, e rimettere alla Commissione il secondo, o meglio ancora rimetterei alla medesima entrambi gli emendamenti, onde ella vegga quale dei due sia il migliore, e in che modo debbano essere riformati.

FABRIZI G., relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al deputato Trezzi.

TREZZI. Io ritengo che la Commissione sia d'accordo nell'accettare l'esame della seconda proposta, inquantochè la prima muterebbe totalmente l'economia della legge. Il primo emendamento venne dalla Commissione ripulso assolutamente, inquantochè muoverebbe da un argomento troppo piccolo, dirò così, da un punto piccolissimo dello Stato per poter fare una disposizione estensibile a tutto lo Stato.

Il secondo emendamento invece, che entrerebbe nella parte transitoria della legge, che tenderebbe a conservare momentaneamente, e fino a che non sia provveduto in altro modo, quei mezzi che sono necessari in alcune località soltanto, ma non nello Stato, per rispetto a certi istituti, in questo caso la Commissione si riserva di fare l'esame e di considerare la circostanza se effettivamente la sottrazione di questa parte di reddito possa produrre la morte, come fu accennato dall'onorevole preopinante, di questi istituti, oppure se non possa produrre che un leggiero difalco supplito o supplibile da altri mezzi.

In questo caso adunque la Commissione non potrebbe pronunziarsi, salvo dopo l'esame non solo della proposta,

ma di tutte le circostanze che devono accompagnare un giudizio completo ed esatto.

PRESIDENTE. Io dissi già che il secondo emendamento avrebbe trovato il suo posto nel titolo IV, *Disposizioni transitorie e finali*. La Commissione respinge il primo emendamento ed accetta l'esame del secondo. Domando all'onorevole Casaretto se intenda ritirare il suo primo emendamento e di rimettere il secondo alla Commissione.

CASARETTO. Io accetto di sospendere la questione e di rimettere il secondo emendamento alla Commissione.

PRESIDENTE. Allora il primo emendamento è ritirato; il secondo sarà rimesso alla Commissione, perchè se ne tenga conto al momento che verrà in discussione il titolo IV.

MANCINI. Chiedo di parlare per fare un'avvertenza su quest'invio alla Commissione.

PRESIDENTE. Parli.

MANCINI. Poichè la Commissione accettò di prendere in esame l'emendamento dell'onorevole Casaretto, quantunque una legge sulla costituzione delle Camere di commercio e sullo stabile provvedimento de' loro mezzi di sussistenza sia già stata votata nell'altra Camera, e probabilmente sia prossima ad essere sottoposta alle deliberazioni di questa, io pregherei la Commissione di non voler limitare le sue considerazioni soltanto alla condizione speciale della Camera di commercio di Genova, ma di estenderle a tutte le Camere di commercio dello Stato, o almeno alle più importanti e necessitose, tra le quali sono quelle dell'Italia meridionale.

Ed invero, non essendovi dubbio che trattasi d'una tassa dovuta allo Stato, se si crede mantenerne la destinazione ed il godimento, almeno provvisoriamente, a favore di qualche Camera di commercio, fino a che non sia posta in vigore la legge generale, la quale provvederà tutte le Camere di commercio dei mezzi necessari per esercitare la loro benefica missione e prestare al paese servigi di riconosciuta utilità ed importanza; e se di tali servigi il bisogno è massimo in Napoli e nelle altre provincie del mezzogiorno, ove tutto è da fare, io domanderei se non sia di tutta giustizia, di manifesta equità, che invece di contemplare la sola Camera di commercio di Genova, la quale accidentalmente si trova in possesso di questa specie di proventi, un temperamento transitorio venga adottato, fino alla sanzione della legge generale sulle Camere di commercio, in favore di tutte queste istituzioni nello Stato.

Così pare a me che si eviterebbe un'ingiusta esclusività, un'eccezione che avrebbe qualche cosa di parziale e di odioso, e si dimostrerebbe che i provvedimenti di questa parte del Parlamento non tendono a benefici municipali, ma costantemente proteggono gl'interessi generali.

MOSCA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MOSCA. Io prego l'onorevole Mancini a voler riflettere che il desiderio da lui espresso è identico a quello esposto dall'onorevole Casaretto.

Anche il primo emendamento dell'onorevole Casaretto non parlava in particolare della Camera di commercio di Genova. *(Il deputato Mancini fa segni negativi)*

Domando perdono. L'onorevole Casaretto si è molto diffuso nella sua orazione a parlare dei bisogni speciali della Camera di commercio di Genova, perchè verosimilmente sono le condizioni che egli conosceva meglio; ma io non ho inteso che egli abbia voluto sostenere esclusivamente l'interesse di quella Camera di commercio, e l'emendamento quale venne letto dal signor presidente non si esprimeva in modo

particolare riguardo alla sola Camera di commercio di Genova.

Ad ogni modo questa discussione è inutile che si prolunghi, dappoichè il senso in cui la Commissione ha inteso di ricevere dalla Camera l'incarico di studiare questa disposizione è estensibile a tutte le Camere di commercio del regno non solo, ma anche a tutti quegli stabilimenti che potessero essere compromessi nei loro mezzi attuali di sussistenza dall'attivazione di quest'imposta.

MANCINI. Domando di dare una spiegazione.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole Casaretto era generico. Oltre a ciò la Commissione ha accettata l'estensione anche alla materia da lei proposta.

MANCINI. Se il signor presidente mi permette, chiarirò con poche parole la differenza che passa tra l'emendamento che la Commissione sembra disposta a prendere in esame e lo scopo delle considerazioni che io ho svolte.

PRESIDENTE. Parli.

MANCINI. L'emendamento al certo non parla propriamente della Camera di commercio di Genova, nè di altra in particolare, ma restringe il suo effetto a non innovare lo stato in cui si trovano certe Camere di commercio di possesso e godimento de' proventi della tassa sulle assicurazioni marittime.

Ora la tassa anzidetta è bensì uno dei mezzi di alimento della Camera di commercio di Genova, ma non è conosciuta o non ha la stessa destinazione a Napoli ed altrove.

Invece le Camere di commercio dell'Italia meridionale vivevano della percezione di un diritto sulle sentenze dei tribunali di commercio.

Vorrà ora la Camera osservare che noi avremmo dovuto reclamare quando si è discusso la legge sulla tassa di registro, acciò fino a tanto che non fosse attuata la legge generale sulle Camere di commercio, le Camere di Napoli, di Bari, di Foggia, di Messina, di Palermo, temporaneamente conservassero la percezione di quella tassa, anzichè incamerarla all'erario dello Stato, per non esporle a perire.

Ma non osammo sollevare una simile controversia, perchè pensammo essere in via di discussione una legge generale, la quale doveva con regole generali ed uniformi determinare i mezzi per sostenere le Camere di commercio ed assicurare l'adempimento del loro ufficio, e quindi di un brevissimo intervallo non occorreva prender pensiero.

Oggi però si viene a domandare che sia evitato anche un lontano pericolo nell'interruzione della percezione di una delle tasse che fin qui fornì a taluna Camera di commercio il mezzo di sostenersi, e ciò fino a che la legge generale non sia adottata.

Una tale richiesta giustifica l'adozione di un eguale trattamento a riguardo di tutte le altre Camere di commercio dello Stato.

Quindi, ringraziando la Commissione della disposizione che ha già dimostrato a prender in esame quell'emendamento dal punto di vista non già di vantaggi puramente municipali, ma generali ed estesi a tutte le Camere di commercio, mi restringerò a pregarla di voler ricercare un espediente, poichè la legge del registro è votata, e non vi si può rivenire sopra, onde parificare le condizioni provvisorie della Camera di commercio di Genova e delle altre specialmente dell'Italia meridionale, nel senso cioè che, o la Camera di commercio di Genova abbia, come le altre, a rassegnarsi a subire la momentanea interruzione della percezione di questi suoi proventi, affrettando, come tutti con voti comuni affrettiamo, l'adozione della legge generale sulle Camere di commercio,

o che si applichi anche alle altre un benigno temperamento transitorio, da cui possano fiorire e vantaggiarsi tutte indistintamente le Camere di commercio dello Stato.

CASTAGNOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe al deputato Biancheri, ma non mi sembra che questo possa dar luogo a discussioni.

BIANCHERI. Ho bisogno di dire una sola parola, se lo permette...

PRESIDENTE. Parli.

BIANCHERI. Anzi tutto mi occorre di poter venire in conferma di quanto espone l'onorevole Mosca, di farmi interpretare cioè dell'onorevole mio amico Casaretto col dire che egli non fu mosso certamente dall'idea gretta di località nel fare la sua proposta, e lo dimostra sufficientemente il senso della medesima; in quanto che egli, volendo che fosse demandata a favore di tutte le Camere di commercio la tassa d'assicurazione, per certo non voleva procurare un vantaggio alla Camera di commercio di Genova, ma intendeva che esso venisse esteso a tutte le Camere di commercio del regno italiano.

Se questa proposta, avente un carattere generale, universale, dirò così, a vantaggio delle Camere di commercio, non ebbe buon incontro, non fu accolta abbastanza favorevolmente da dar luogo alla speranza di vederla tradotta in articolo di legge, ciò obbligò l'onorevole Casaretto e gli altri che sostennero la sua proposta a modificarla in questo modo, che almeno per ora le Camere di commercio fossero tenute in vita, lasciando le cose nello *statu quo* a favore della Camera di commercio di Genova, per le assicurazioni marittime. Ma per certo non poteva essere intendimento dell'onorevole Casaretto e di chi sostiene la sua proposta, che lo stesso favore non venisse egualmente accordato a quelle altre Camere di commercio che sussistono con altro genere di tasse. Ciò adunque mi conduce ad appoggiare la proposta dell'onorevole Mancini, affinchè la Commissione, dovendo prendere ad esame la proposta del deputato Casaretto, esamini pure se per ventura non sia il caso che quei diritti, per cui sussistono le Camere di commercio in Napoli ed altrove, vengano mantenuti per lo meno sino a tanto che per una legge generale non sia provveduto a questi interessi generali nel modo che ci fece sentire l'onorevole commissario regio.

PRESIDENTE. A me pare che l'incidente sia ora pienamente esaurito. Quindi passeremo all'articolo 2.

MOSCA. Non è ancora votato l'articolo primo.

PRESIDENTE. È già stato votato. Dopo di ciò si era passato alle proposte del deputato Casaretto.

L'articolo 2, essendo composto di molti numeri, e non essendosi chiesta la parola piuttosto sopra l'uno che sopra l'altro numero, io proporrei alla Camera di discuterli e votarli partitamente, perchè così si economizzerebbe il tempo di una discussione generale, che naturalmente cadrebbe nei particolari di ciascuno di questi numeri.

Se adunque non c'è opposizione, io leggerò il preambolo e i numeri, dopo di che li metterò ai voti separatamente.

Debbo ancora notare che la Commissione, d'accordo col commissario regio, ha fatto nel preambolo una variazione di redazione, per la quale esso rimane così formulato:

« Art. 2. Le assicurazioni fatte nello Stato tanto da società di qualunque specie sì nazionali che estere, quanto da singoli individui, andranno soggette alla tassa:

« 1^o a) Di venticinque centesimi per lire mille una volta tanto sulla somma assicurata, se il premio non eccede l'uno per cento della medesima;

« b) Di cinquanta centesimi per mille, se il premio non eccede l'uno e mezzo per cento ;

« c) Di settantacinque centesimi per mille, se il premio non eccede il due per cento ;

« d) Di una lira per mille, se il premio è superiore al due per cento

« per le assicurazioni marittime a premio fisso e per le mutue nelle quali il premio sia dichiarato ;

« e) Di settantacinque centesimi per lire mille della somma assicurata per le assicurazioni marittime mutue nelle quali il premio non sia dichiarato ;

« f) Di venti centesimi per lire mille del valore assicurato per le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi, o per terra ;

« 2° Di venticinque centesimi per una volta tanto per ogni cento lire su tutti i versamenti per le assicurazioni sulla vita di qualunque specie esse siano, a premio fisso o mutue (tonnine).

« Se i versamenti fossero stabiliti a tempo indeterminato essi saranno calcolati per un decennio ;

« 5° Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame ed ogni altra assicurazione di capitali ;

« 4° Di centesimi dieci pure all'anno per ogni mille lire di somma assicurata per le assicurazioni contro i danni della grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi. »

Il deputato Ruggiero ha facoltà di parlare.

DE LUCA. Domando la parola sul preambolo dell'articolo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ruggiero.

RUGGIERO. La cedo al deputato De Luca, e mi riservo di parlare sul resto dell'articolo.

MOSCA. Chiedo di parlare in prima sulla variazione del preambolo testè proposta dal regio commissario. Noi non abbiamo inteso nè le ragioni della variazione, nè la variazione stessa.

Prego quindi il presidente a darcene lettura.

PRESIDENTE. Il preambolo modificato è questo :

« Le assicurazioni fatte nello Stato tanto da società di qualunque specie si nazionali che estere, quanto da singoli individui, andranno soggette alla tassa. »

Si cancellano le parole: « e le assicurazioni marittime o di merci viaggianti sui fiumi e laghi e per terra stipulate tanto dalle predette società. . . »

Fra la Commissione ed il commissario regio resta dunque combinata questa redazione, che è più generale.

La parola spetta al deputato De Luca.

DE LUCA. Per armonizzare quest'articolo col complesso della legge e col concetto, onde si è creduto informarla, parmi necessario dar luogo ad un emendamento.

Nella legge vi è una disposizione che porta esenzione dalla tassa del registro, ma non vi è una disposizione che porti esenzione dalla tassa di bollo. Or nell'interesse del commercio e dell'industria è necessario che si sanzioni l'indicata esenzione ; e però io proporrei che questa legge, venendo precisamente considerata come surrogato delle due tasse di registro e di bollo, disponesse di una sola tassa che in complesso valesse a rappresentare quelle di registro e le altre di bollo.

Ora in questo caso il commissario regio vedrebbe naturalmente il bisogno di fare una diversa graduazione delle tasse, e sarebbe in questo articolo il luogo di cosiffatta graduazione, messa in equilibrio coi bisogni e le risorse della compagnia di assicurazione. E ciò non varrebbe per l'esenzione della

tassa su di ciò che si riferisce alle successioni ed alle sentenze, ma su ciò che è relativo ai contratti di assicurazione ed atti conseguenti.

L'onorevole commissario regio nella discussione della legge di bollo sosteneva essere scritte in essa delle disposizioni del tutto favorevoli al commercio, comunque doppia e gravosa la tassa ivi sancita, quella del bollo dei libri e registri ordinari, e l'altra del bollo pei registri a madre e figlia e per le polizze.

Intanto quelle tasse di bollo si dicevano favorevoli al commercio, tenendo in parte surrogazione alle tasse di registro. Ma quando nella presente legge si trattasse di tasse speciali, in aggiunta di quelle del bollo, sarebbe una enormità, ed enormità incomportabile.

Quindi è che io proporrei che l'articolo fosse chiuso con queste parole: « andranno soggetti alla tassa seguente, che surrognerà quella ordinaria di registro e di bollo, in relazione ai contratti d'assicurazione ed atti conseguenti. »

Da ciò si vede che io non intendo escludere le tasse che si dovrebbero pagare pel registro in caso di successione, come nel caso delle sentenze.

Quest'emendamento risponde all'indole della legge ed al favore che si dice volersi accordare al commercio.

Per questi motivi pregherei la Camera ad accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato De Luca è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ne darò lettura.

Il deputato De Luca proporrebbe di prolungare il preambolo dell'articolo secondo con queste parole :

« Andranno soggetti alla tassa seguente, che surrognerà quella ordinaria di registro e di bollo, in relazione ai contratti d'assicurazione ed atti conseguenti. »

Ha facoltà di parlare il signor commissario regio.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Le tasse delle quali si parla in questo primo capitolo della legge non sono tasse di surrogazione a quelle del registro e del bollo. Il progetto, quanto alla tassa di registro, per alcuni atti non fa altra differenza se non pel modo del pagamento e per le formalità che l'accompagnano, quindi io non posso ammettere che si dia alla tassa un carattere che non ha.

Questa legge, rispetto alle assicurazioni, è una legge speciale di registro. Quanto al bollo, si riporta alle facilitazioni già accordate colla legge generale alle società commerciali ed altri stabilimenti industriali.

La legge del bollo ammette che le polizze per gli atti delle società possano staccarsi da un registro a madre e figlia, e quindi possa pagarsi un solo diritto per due originali; così la legge presente, in quanto è possibile, accorda la stessa facilità per le società che fanno atti di assicurazione, ma, ripeto, in quanto a questi atti non stabilisce tasse di surrogato a quelle del registro e del bollo. È una legge che impone tasse speciali di registro con invio alla legge di bollo, tanto che, quando fosse il caso di includere la tassa di bollo nella tassa speciale di registro, si darebbe alla legge un carattere diverso da quello che ha.

Quindi io non posso accettare in questo senso l'emendamento dell'onorevole De Luca.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

FABRIZI G., relatore. La Commissione non può accettare appunto per le ragioni allegate dall'onorevole commissario regio. Qui si tratta di una legge speciale; in tutti i casi in cui questa dispone, s'intende che non disponga la legge

generale di registro; ma non si può, in questa sede specialmente, proporre la disposizione cui accenna l'onorevole De Luca.

CHIAVES. Domando la parola.

PRESIDENTE. Cosicchè nè il regio commissario, nè la Commissione accettano la proposta dell'onorevole De Luca. Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Io credo che l'onorevole De Luca potrebbe riservare la discussione ed il concretamento di questa sua proposta ad altro articolo della legge, credo sia l'articolo 24, dove appunto si concreta questo surrogato che, ad ogni modo, vogliasi o non vogliasi, si fa di questa tassa...

PLUTINO. Domando la parola.

CHIAVES.... a quelle di registro e di bollo. Nell'articolo 24 vero è che questa surrogazione si riferirebbe soltanto alla legge della tassa sul registro, ma, come ognuno vede, sarebbe più opportuno di estendere a quel punto questo surrogato anche alla legge del bollo.

Pregherei quindi l'onorevole De Luca a riservare a quell'epoca il suo emendamento, e ciò anche perchè non vengano pregiudicate quelle altre discussioni che si potrebbero utilmente fare.

DE LUCA. Ho proposto qui l'emendamento perchè io ho ritenuto che colla presente legge si potrebbe porre una sola tassa che tenesse luogo di quella del registro e di quella del bollo, e potrebbe conseguentemente subir modificazione la proposta graduazione; se si trattasse di semplice esenzione, allora potrebbe benissimo mettersi nell'articolo 24; ma, trattandosi che da questo principio potrebbe derivare un'altra conseguenza, parmi essere qui il luogo di questo emendamento.

PLUTINO. Darò alla Camera uno schiarimento di fatto che riguarda la legge...

PRESIDENTE. Perdoni, ora si tratta dell'emendamento proposto dal deputato De Luca sul preambolo che è diviso dal primo numero.

PLUTINO. Io parlo del numero primo.

PRESIDENTE. Allora abbia la bontà di aspettare.

Se nessuno domanda la parola, porrò a partito l'emendamento De Luca.

MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MASSARANI. Io appoggerei la mozione fatta dall'onorevole Chiaves, perchè la discussione intorno alla quale verte l'emendamento dell'onorevole De Luca fosse rimandata all'articolo 24, in cui troverà sede più opportuna.

L'articolo 24 è quello in cui si dice esplicitamente che le disposizioni di questa legge costituiscono uno surrogato alla legge di registro. Siccome dalla ragione intrinseca della legge emerge che il surrogato deve intendersi non solo della legge di registro, ma altresì di quella di bollo, così tutti gli argomenti che possono addursi su questa materia dovrebbero riservarsi all'occasione della discussione di quell'articolo. Mi pare quindi che l'onorevole De Luca farebbe cosa assai opportuna, nell'intento di agevolare il successo di un principio il quale egli riconosce giusto, se volesse aderire alla proposta dell'onorevole Chiaves, e ritirare per ora il suo emendamento, riservando pienamente il principio che, cioè, le tasse che si votano in questo articolo s'intendono votate unicamente per surrogato alla tassa di registro e di bollo, salvo a dichiararlo esplicitamente nel testo della legge quando all'articolo 24 si presenterà spontanea la questione.

DE LUCA. Per queste considerazioni aderisco.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Ho sentito annunziare

un concetto che con questo emendamento s'intenda stabilire una tassa di surrogato.

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento, non è più il caso di discussione.

Una voce. È riservato all'articolo 24.

PRESIDENTE. Il deputato De Luca riserva quello che crede, ma la Camera non è in alcun modo vincolata.

Se nessuno ha opposizione da fare al preambolo, come io lo lessi, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

Ora si passa alla discussione del susseguente n° 1.

La parola spetta al deputato Ruggiero.

RUGGIERO. La Commissione ha voluto colmare il vuoto lasciato nel progetto presentato dal ministro delle finanze, il quale propone l'applicazione della tassa senza specificare i singoli casi, ne' quali conviene tener riguardo alle differenze che debbono regolare la ripartizione della tassa, onde la giustizia non sia lesa; ma la Commissione, a mio credere, pare che non abbia raggiunto esattamente lo scopo che voleva raggiungere, avendo determinata la tassa sul valore del premio, ed avendo stabilito una cifra maggiore di questa tassa in proporzione dell'aumento del premio.

Ma lo stabilire una somma maggiore di tassa in proporzione del maggior premio è voler istabilire una tassa che vada crescendo in proporzione del maggior pericolo, perchè l'aumento del premio non si fa che per l'aumento del pericolo che corre la società.

Ora in questo caso non mi pare che la legge abbia quei requisiti di giustizia, di eguaglianza e di moralità che deve avere una legge d'imposta; per conseguenza io, proponendo alla Camera di rinvocare questa maniera d'applicare la tassa determinata dalla Commissione, verrei ad un altro sistema, fonderei cioè la base della ripartizione della tassa sopra la durata della navigazione e delle assicurazioni.

Tutti sanno che le assicurazioni marittime, mi occupo solamente di queste, si fanno o per un anno, o per un viaggio, o a mese. Se dunque la tassa viene ad applicarsi senza distinzione di questo tempo, si corre il rischio che nelle assicurazioni a mese una compagnia d'assicurazione marittima debba pagare la tassa pel medesimo viaggio non una volta sola, ma più volte. La ragione, lo scopo per cui un'assicurazione si contrae per mesi è evidente; vale a dire che un capitano, un armatore, il quale assicura il bastimento per un numero determinato di mesi, vuole approfittare del tempo che gli bisogna per fare le occorrenti operazioni di commercio, onde sospendere l'assicurazione e scemare per conseguenza il pagamento del premio.

Ora, nella rinnovazione di queste assicurazioni la società deve ripagare la tassa, perchè è detto in uno degli articoli che, ad ogni rinnovamento di assicurazione, si rinnova il pagamento della tassa; vede bene la Camera che il sentimento di giustizia alquanto si risente, dovendo in tal modo pagarsi la tassa tante volte, quante si ripete la rinnovazione.

Dunque, partendo dal principio da me accennato, io proporrei il seguente emendamento:

« Nelle assicurazioni marittime a mese per le navigazioni oltre lo stretto di Gibilterra e quello dei Dardanelli si pagheranno 20 centesimi al mese per ogni mille lire di cui si compone la somma assicurata, e 30 centesimi al mese per la medesima somma, se la navigazione si aggirerà per l'Adriatico ed il Mediterraneo.

« Per le assicurazioni marittime a viaggio la tassa si pagherà una volta sola, e sarà di 30 centesimi per ogni mille

lire della somma assicurata se le assicurazioni sono per viaggi sull'Adriatico e sul Mediterraneo, e di una lira per mille se si oltrepassa uno dei mentovati stretti.

« Per le assicurazioni di merci viaggianti sui fiumi e laghi, o per terra, si pagherà anche una lira per mille. »

In questo emendamento io parto dalla base della tassa stabilita dal progetto ministeriale di una lira per mille; e quindi, calcolando che la durata massima di un viaggio ordinario possa essere di cinque o sei mesi, quando si passa lo stretto di Gibilterra o quello dei Dardanelli, evidentemente in capo a questo periodo di tempo si verrebbe a pagare quella lira che il progetto ministeriale propone come tassa; e nei viaggi pel Mediterraneo o per l'Adriatico, pagandosi 20 centesimi, evidentemente in questo periodo di cinque o sei mesi si potranno fare due o tre viaggi, e così si verrà a pagare la medesima tassa proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Dunque all'ultima parola (*tassa*) del primo alinea si aggiunge l'aggettivo *seguito*; poi verrebbe l'emendamento stato annunciato dal deputato Ruggiero.

FABRIZI G., relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FABRIZI G., relatore. La Commissione ha procurato, per quanto era in lei, di migliorare il progetto ministeriale in questa parte.

La legge finora vigente nelle antiche provincie, cioè la legge del 1853, non basava la tassa sul premio, bensì sulla cosa assicurata, nè faceva distinzione alcuna tra viaggi di diversa specie.

La Giunta ha creduto che fosse sistema più razionale quello che prevale in Inghilterra, cioè che si dovesse avere in mira il valore della cosa assicurata, ma che convenisse graduare altresì la tassa a seconda del premio, in quanto che il medesimo deve essere considerato come il vero corrispettivo, il vero misuratore del rischio; egli è naturale che vi sia più interesse ad assicurare una cosa che corre grande pericolo, piuttosto che un'altra che corre un pericolo minore.

Il sistema proposto dall'onorevole preopinante è affatto nuovo tra noi ed assai complicato. Forse avverrà, quando il commercio italiano avrà preso tutta quella estensione che dovrà pure avere in avvenire, tutto quell'incremento che speriamo debba raggiungere, che si manifesti la necessità d'introdurre nella legge questa distinzione tra viaggi e viaggi, tra quelli di maggiore e quelli di minor durata.

Ma finora non ci pare che questa necessità abbia carattere di urgenza.

Farò poi avvertire che nelle principali piazze d'Italia finora queste distinzioni non si facevano, nè si sono elevati, che io sappia, grandi lamenti intorno al modo con cui la tassa era distribuita; così che la Commissione non istimerebbe opportuno di accettare l'emendamento proposto dall'onorevole preopinante.

PLUTINO. Farò una dichiarazione di fatto, affinché la Camera prenda sul proposito la sua determinazione.

La legge dice: « Le assicurazioni fatte nello Stato da società di qualunque specie, sia nazionali che estere... »

Ora noi, o signori, abbiamo delle società, le quali non fanno le assicurazioni nello Stato, e sono residenti nello Stato, e fanno le assicurazioni per paesi esteri, dove s'incassa la somma assicurata.

Mi spiego meglio. Abbiamo le messaggerie imperiali francesi. Desse, con tre vapori la settimana, l'uno che tocca tutti gli scali del Mediterraneo, l'altro che tocca Civitavecchia, Napoli e Malta, l'altro che tocca Palermo e Malta, assorbono quasi la maggior parte del commercio delle coste italiane.

Ora, signori, se voi imponete una sopratassa agli assicuratori italiani, il risultato pratico sarà che tutti i negozianti, i quali calcolano i centesimi, imbarcheranno sulle messaggerie imperiali, sui vapori russi, sulle navi inglesi, piuttosto che sopra i bastimenti italiani (e comprendo i bastimenti postali italiani), giacchè questa sopratassa di assicurazione non essendo pagata dagli esteri, ma bensì dalle società d'assicurazione italiane, fa sì che gli esteri ponno offrire economie grandissime nel noleggiare. Così noi andremo a distruggere, per così dire, tutta la marina mercantile italiana, sia a vela, sia a vapore, giacchè le associazioni estere, le quali sono residenti nello Stato, fanno le assicurazioni nello Stato, ma le fanno per conto di stabilimenti esteri, avranno un vantaggio a fronte degli assicuratori italiani.

Ciò posto, io farei la presente variante al progetto di legge; direi:

« Le assicurazioni fatte da società di qualunque specie, sia nazionali che estere, residenti nello Stato, e le assicurazioni marittime e di merci viaggianti sui fiumi o laghi, o per terra, stabilite nel regno, tanto dalle predette società, quanto dai singoli individui, andranno soggette alla tassa. »

PRESIDENTE. Mi duole di dover dire all'onorevole preopinante che il preambolo, a cui si riferisce il suo emendamento, è già votato.

PLUTINO. Ma io aveva chiesta la parola prima. Questo è soggetto importantissimo. . . .

PRESIDENTE. Quando ella chiese la parola, io le dissi che si era diviso il preambolo dal primo numero, e che la proposta del deputato De Luca era sul preambolo. Ella rispose che voleva parlare sul primo numero; dunque non vi fu per parte della Presidenza nessuna mancanza.

PLUTINO. Io lo propongo come un emendamento.

PRESIDENTE. Proponga un emendamento al numero primo, ma non al preambolo.

La parola spetta al deputato Ruggiero.

RUGGIERO. Le ragioni addotte dall'onorevole relatore per respingere l'emendamento da me proposto io non le trovo molto potenti per rendere ragionevole questo rifiuto. Egli diceva che la Commissione ha adottato questa base dall'esempio di altre nazioni, come, per esempio, dell'Inghilterra, la quale ha precisamente imposto delle tasse sulle assicurazioni marittime sulla base del premio. Egli per altro diceva che quest'emendamento potrebbe essere accettabile, non ora, ma quando il commercio italiano fosse così sviluppato da richiedere qualche riforma.

Io mi permetto di osservare all'onorevole relatore che la base della Commissione prescelta per stabilire la ripartizione della tassa non mi sembra profittevole alla finanza, nè molto piacevole al commercio.

Non è profittevole alla finanza, perchè, quando sia stabilito che per un'assicurazione che non ecceda il premio dell'uno per cento si pagano venticinque centesimi e quando per ultimo sia stabilito che si pagherà una lira se il premio è superiore al due per cento, evidentemente si può già prevedere fin d'ora che non si vedrà più sul registro del fisco una polizza di assicurazione che contenga un premio maggiore dell'uno per cento.

Tutte le polizze d'assicurazione, le quali dopo la promulgazione di questa legge andranno a registrarsi, saranno dell'uno per cento.

Nè il Governo può imporre legge alcuna, può fare alcuna osservazione su queste polizze di sicurtà; poichè, ho già detto, la determinazione del premio è in ragione del rischio che corre una compagnia di assicurazione marittima.

Questo pericolo maggiore o minore, qualunque esso sia, è soltanto stabilito nella convenienza dell'assicuratore e dell'assicurato. Quindi il Governo non ci può influire. Non vi è una legge, la quale determini tal cosa. I gradi particolari di maggior o minor rischio, sono precisamente nella convenienza dell'assicuratore, il quale, tenendo conto di una serie infinita di fatti, stabilisce il maggiore o minor rischio che corre la compagnia ch'esso dirige. Così, per esempio, egli terrà a conto l'abilità del capitano, l'onestà d'esso, la ricchezza dell'armatore, la quale fa supporre che il bastimento sia ben corredato, ovvero la poca fortuna dell'armatore, che fa supporre il bastimento non abbia gli attrezzi necessari per resistere alle fortune di mare, quando accada il caso che si diano queste fortune; la recente costruzione del bastimento, il porto dove deve dirigersi per imbarcare le merci, o dove deve dirigersi per iscaricarle, e tante altre circostanze, le quali vi determinino il grado del pericolo e la fissazione del premio. Quindi è impossibile che il ministro delle finanze dica a questo assicuratore: ma voi assicurate questo bastimento all'1 per cento quando dovete assicurarlo al 5. L'assicuratore risponderà: io ho voluto assicurare all'1, perchè così è la mia convenienza. Questo bastimento mi dà le maggiori garanzie del mondo.

Quindi il progetto della Commissione non è proficuo alla finanza, e neppure è vantaggioso al commercio marittimo, poichè in detto progetto, non essendo stabilita alcuna differenza tra la durata e la forma dell'assicurazione, in modo che non si distinguono le assicurazioni a mese dalle assicurazioni a viaggio, in tal caso una compagnia di assicurazione non faciliterà, in avvenire, il commercio marittimo, agevolandolo con le assicurazioni a mese, per non pagare due o tre volte, secondo la rinnovazione di quest'assicurazione, ed ognuno converrà che il mettere ostacoli al commercio è sempre un errore da doversi in ogni modo evitare; dunque insisto per l'emendamento proposto.

FABRIZI G., relatore. L'onorevole preopinante ha detto cose le quali mostrano evidentemente che egli è molto versato nella cognizione di queste contrattazioni commerciali; è verissimo che nel porle in essere l'assicurato e l'assicuratore tengono conto delle variabilissime circostanze che accompagnano i singoli casi; ma questo fatto, benchè verissimo, non basta, a parer mio, per invalidare il criterio che la Commissione ha creduto dover ritenere nel determinare il graduale sistema delle tasse sulle sicurtà marittime.

Essa ha considerato che nelle diverse piazze di commercio si stabilisce per lo più una media nei premi; quando, a mo' d'esempio, si voglia assicurare un bastimento che deve fare un viaggio nell'America meridionale, nella piazza in cui queste sorta di contrattazioni si sogliono fare si sa benissimo calcolare approssimativamente quali sono le probabilità dei rischi cui la nave va incontro.

Come ben osserva l'onorevole preopinante, il premio viene aumentato o diminuito a norma delle varie circostanze, a seconda dei maggiori o minori rischi che accompagnano il caso d'assicurazione, ma sarà sempre conosciuta la media, e questo sarà di guida all'amministrazione del registro per investigare se si sia o no commessa frode. Se, per esempio, il premio medio è del 2 per cento per un viaggio nell'America, e apparirà invece stipulato l'1 per cento, il sospetto della frode nascerà immediatamente nel pensiero degli impiegati del registro; quindi questa per tal guisa si potrà, a parer mio, più facilmente prevenire.

Quanto ai viaggi più o meno lunghi, mi permetto di far osservare all'onorevole preopinante che il maggiore o minore

importare del premio dipende in gran parte dalla maggiore o minore lunghezza del viaggio.

È vero che, quando il nostro commercio avrà preso tutta quell'estensione che dobbiamo sperare, una più minuta ed esatta gradazione potrà essere introdotta nella legge; ma intanto miglioriamo quanto si può la legge presente, successivamente introdurremo quei perfezionamenti che il tempo suggerirà.

Pertanto, a nome della Commissione, dichiaro non poter accettare l'emendamento proposto dall'onorevole preopinante.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Anch'io per la stessa ragione addotta dall'onorevole relatore non credo di poter accettare l'emendamento.

Il Governo, nel suo disegno, seguendo le traccie della legge del 1853, si era tenuto, anche rispetto alla tassazione degli atti d'assicurazione, ad una misura fissa ragguagliata sulla somma assicurata, non perchè credesse che fosse questo in astratto il sistema più razionale, ma perchè temeva d'entrare in difficoltà che avrebbero compromesso l'esecuzione o la efficacia della legge; però, essendomi io diretto al console generale del regno a Londra, affinchè ci facesse conoscere come colà era trattata questa materia, dacchè eravamo assicurati che la tassa era ivi imposta in ragione del premio, si ebbero tali riscontri che, comunicati alla Commissione, la condussero a proporre le variazioni che si leggono nel progetto. Certamente che in questa materia l'esempio dell'Inghilterra è tale da doversi accettare; credo però che ogni passo innanzi per introdurre un elemento di maggior razionalità sarebbe molto pericoloso, e mi accomodo volentieri alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore in quanto sia da credere che a mano a mano che la marineria e il commercio italiano prenderanno maggiore sviluppo non sarà preclusa la via di fare quei miglioramenti che l'esperienza suggerirà.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del deputato Ruggiero:

«... andranno soggette alla tassa seguente:

«a) Nelle assicurazioni marittime a mese per la navigazione oltre lo stretto di Gibilterra o quello dei Dardanelli si pagheranno 20 centesimi al mese per ogni mille lire di cui si compone la somma assicurata, e 30 centesimi al mese per la medesima somma, se la navigazione si aggirerà per l'Adriatico o il Mediterraneo;

«b) Nelle assicurazioni marittime a viaggio la tassa si pagherà una volta sola, e sarà di 30 centesimi per ogni mille lire della somma assicurata se la navigazione si farà per il Mediterraneo o l'Adriatico, e di una lira per mille se si oltrepassano i due mentovati stretti;

«c) Per l'assicurazione delle merci che si trasportano per i fiumi o laghi ovvero per terra si pagherà una lira per mille.»

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Se niuno domanda la parola sul numero 1 dell'articolo 2, lo metto ai voti.

(È approvato.)

«N° 2. Di venticinque centesimi per ogni cento lire su ciascun versamento per le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie esse sieno, a premio fisso o mutuo. Se i versamenti fossero stabiliti a tempo indeterminato, essi saranno calcolati per un decennio.»

DUCHOQUÉ, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Farò una semplice osservazione.

Sono d'accordo colla Commissione di proporre la soppressione di quest'inciso:

« Se i versamenti fossero stabiliti a tempo indeterminato, essi saranno calcolati per un decennio. »

Questo è un inciso aggiunto alla legge del 1853.

Dopo lungo esame, si è acquistata la convinzione che quell'inciso potrebbe portare a conseguenze che non sono state nel fine della proposta.

Propongo quindi la soppressione di quest'inciso, la di cui aggiunta, fatta per prevedere qualche caso di combinazioni difficilissime a definirsi, ha pericolo di men retta applicazione nei casi ordinari.

PRESIDENTE. Allora il numero 2 rimane così concepito:

« Di venticinque centesimi per ogni cento lire su ciascun versamento per le assicurazioni sulla vita, di qualunque specie esse siano, a premio fisso o mutue (tontine). »

Do la parola al deputato Castellano.

CASTELLANO. La modifica letta dall'onorevole presidente e la proposta soppressiva del commissario del Re dispensano me dal parlare su questo paragrafo, avendo antivenuto ai miei desiderii; soltanto mi permetterò di proporre che alle parole: *su ciascun versamento*, si aggiungano queste altre: *a misura che sarà eseguito*, perchè sia così antivenuta ogni difficoltà, e sia data forza maggiore alla legge, anche al di sopra della locuzione stessa della legge dell'8 giugno 1853.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Accetto.

PRESIDENTE. Allora si dirà: *su ciascun versamento a misura che sarà eseguito*.

Il deputato Cadolini ha la parola.

CADOLINI. Io vi rinuncio, perchè non aveva altro scopo che di proporre quest'emendamento.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno domanda la parola, il numero 2, colle modificazioni testè accennate, s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« N° 3. Di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata per le assicurazioni contro i danni degli incendi e della mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali. »

La parola è al deputato Massarani.

MASSARANI. Presentando alcune osservazioni, particolarmente sul numero 3 dell'articolo 2, io mi preoccupero soprattutto della misura della tassa.

Appena mi occorre di aggiungere che intendo resti impregiudicata la questione della ragione intrinseca della tassa, se debba, cioè, considerarsi come io la considero, un semplice surrogato delle tasse ordinarie di registro e di bollo, ovvero se, come vorrebbe il regio commissario, debba considerarsi una soprata.

Codesta questione sorgerà a proposito dell'articolo 24, nel quale è detto che le tasse stabilite nella presente legge costituiscono un surrogato della tassa di registro, ma si tace della tassa di bollo, contraddicendo alle dichiarazioni esplicite della relazione.

Qui, come dissi, mi occuperò unicamente della misura. Nel paragrafo 3, testè letto, si colpiscono della tassa di 5 centesimi all'anno, per ogni mille lire di somma assicurata, le assicurazioni contro i danni degli incendi e tutte in genere le assicurazioni di capitali; nel successivo paragrafo 4 si colpiscono invece della tassa di centesimi 10 all'anno, per ogni mille lire di somma assicurata, le assicurazioni contro i danni della grandine e qualunque altra simile assicurazione di redditi.

Ora io sono convinto che non vi abbia ragione alcuna di ammettere questa diversa misura di tassazione, credo anzi che, se una diversità dovesse introdursi, dovrebbe introdursi in senso inverso a quello che il progetto di legge ci propone. La sola apparenza di ragione potrebbe desumersi dal tenore del progetto di legge, e si è questa: che nel paragrafo 3 si accenna ai capitali, nel paragrafo 4 ai redditi. Ma si vuole forse da ciò dedurre che, trattandosi di un'assicurazione di reddito, la tassa debba essere maggiore? Che diversità può mai esistere tra l'assicurazione di un capitale e quella di un reddito? Qual è il titolo che costituisce produttivo il capitale, se non se questo, che è suscettivo di dare dei redditi?

Il capitale adunque non si tassa se non perchè dà dei redditi, il capitale non è dal punto di vista di questa tassazione altrimenti a considerarsi che il reddito che ne proviene. Rimpetto alle assicurazioni che cosa abbiamo noi in ogni caso? Un valore determinato; ed è a questo valore, presa anche in considerazione la circostanza del rischio maggiore o minore ch'esso corre, che si commisura il premio o la quota di garanzia secondochè trattasi di assicurazione a premio fisso o di assicurazione mutua; che si commisura, insomma, il contributo da prelevarsi sull'assicurato.

È dunque costante il procedimento delle assicurazioni sia per quelle contro gl'incendi, sia per quelle contro i danni della grandine; chi vuole assicurare la proprietà sua ne indica il valore, l'assicuratore ne prende nota e commisura al valore il contributo che esige. Che questo valore poi sia piuttosto un capitale, ovvero un reddito, ciò rispetto all'assicuratore non ha influenza alcuna, ciò non cambia punto nè l'indole del contratto, nè la misura del corrispettivo che per questo contratto deve l'assicurato corrispondere all'assicuratore.

Io credo pertanto che, anche considerata la questione dal punto di vista puramente teorico ed *a priori*, si debba ritenere per certo che differenza non deve esistere nella tassazione piuttosto di una specie di assicurazione che dell'altra. Ma, se discendiamo dalle considerazioni teoriche alla pratica, io credo che ci persuaderemo ancora più dell'assoluta necessità di mantenere la parità di modulo per le due diverse sorta di assicurazioni.

L'assicurazione dai danni della grandine è quella che nelle sue operazioni è più suddivisa, è quella che nelle sue tariffe è più multiforme. L'assicurazione dai danni della grandine esige premi o quote di garanzia assai maggiori che non ne esiga l'assicurazione dagli incendi.

Vi hanno distinzioni a farsi secondo la natura del territorio su cui cade l'assicurazione, secondo la natura del prodotto che si vuole assicurare; e per alcuni prodotti e per alcune zone i premi o le quote di garanzia debbono salire a misura assai più alta che non per altre zone ed altri prodotti.

Quando adunque l'assicurandq si trova a fronte di una quota di garanzia o di un premio, di un esborso, insomma, alquanto grave, egli certamente si sente meno proclive ad esercitare quest'atto di previdenza che è l'assicurazione, che non quando il rapporto tra l'esborso che gli si domanda ed il valore che intende assicurare è meno oneroso.

È dunque manifesto che, per l'intrinseca natura del valore su cui cade l'assicurazione, l'assicurazione-grandine è più difficile ad effettuarsi, ed è più raro che si effettui che non l'assicurazione-incendi.

Ma io osservo di più che le assicurazioni dagli incendi si fanno d'ordinario per proprietà di un valore abbastanza considerevole, e in ogni modo suppongono un capitale, laddove l'oggetto delle assicurazioni dai danni della grandine,

essendo un reddito, è ordinariamente un valore circoscritto in più angusti limiti che nol sia un capitale costituito da fabbricati. Le assicurazioni dai danni degl'incendi si cercano da' proprietari di case per lo più ricchi; le assicurazioni dai danni della grandine anche da' fittuari o coloni.

È dunque manifesto che il ceto più particolarmente chiamato ad esercitare quell'atto di previdenza che è l'assicurazione dai danni della grandine, è in media un ceto meno agiato che non sia quello chiamato ad assicurare la sua proprietà dagl'incendi, e procede quindi più a rilento quando si tratta di uno sborso di danaro.

Quindi le assicurazioni dai danni della grandine, anche per la qualità delle persone da cui sogliono praticarsi, sono meno frequenti e trovano incagli maggiori che non le assicurazioni dagl'incendi.

È questa un'altra ragione per cui, se differenza ci dovesse essere nella tassazione, dovrebbe essere a vantaggio piuttosto delle assicurazioni-grandine, che delle assicurazioni-incendi.

Nella tassazione, infatti, non si deve mai perdere di vista che, se è scopo del legislatore d'impinguare l'erario nazionale, è altresì suo debito di non scoraggiare la previdenza.

Se consideriamo poi come in pratica corrano le cose, come cioè rispettivamente proceda l'azienda delle assicurazioni contro gl'incendi e quella delle assicurazioni contro i danni della grandine, io affermo (e ritengo nessuno possa revocare in dubbio questo fatto) che, quanto alle associazioni mutue, se non sono in gran fiore quelle che assicurano contro gl'incendi, più a stento ancora si reggono quelle che assicurano contro la grandine; quanto alle compagnie a premio fisso, se le assicurazioni dagl'incendi sogliono esser fonte di lucro considerevole e costante, le assicurazioni dalla grandine di certo nol sono.

Tanto è ciò vero che le compagnie a premio fisso, le quali sempre si occupano promiscuamente dell'una e dell'altra assicurazione, fanno bensì ogni sforzo per estendere le loro operazioni nel ramo *incendi*, ma, quanto al ramo *grandine*, non si danno gran fatto pensiero di estenderle, e anzi, io credo, non accettano simili assicurazioni, se non perchè sono occasione a procurarsene altre di altra natura.

Se dunque le assicurazioni-grandine, sia per l'indole dei prodotti che concernono e che esigono esborso maggiore, sia perchè è più particolarmente chiamata a praticarle la popolazione rurale, la quale, versando in maggiori strettezze, è più restia a sacrifici di danaro; se, dico, le assicurazioni-grandine per questi titoli sono più difficili a diffondersi che non siano le assicurazioni-incendi, ove ragion vi fosse per distinguerle, certo sarebbe per distinguerle in senso inverso a quello del disegno di legge.

Io, per altro, non proporrò differenze di modulo; ma mi limiterò a chiedere che differenza non si faccia in senso dannoso alle assicurazioni contro la grandine, e siano almeno parificate alle assicurazioni contro i danni degl'incendi. Questo che dico delle assicurazioni-grandine in confronto alle assicurazioni-incendi si applica eziandio a tutte le operazioni che hanno per oggetto di assicurare redditi, in confronto alle altre che hanno per oggetto di assicurare capitali.

Concreto adunque la mia domanda in questo senso, ehe, soppresso il numero 4 dell'articolo in discussione, nel numero 3, il quale colpisce colla tassa di cinque centesimi all'anno per ogni mille lire di somma assicurata « le assicurazioni contro i danni degl'incendi e contro la mortalità del bestiame, ed ogni altra assicurazione di capitali, » s'includano altresì le assicurazioni contro i danni della grandine ed ogni altra assicurazione di redditi.

MOSCA e DUCHOQUÉ, *commissario regio*, domandano la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Massarani propone che il numero 4 sia compenetrato nel 3, cioè che la tassa di cinque centesimi si applichi non solo alle assicurazioni contro i danni degl'incendi e quelli della mortalità del bestiame ed altre assicurazioni di stabili, ma eziandio alle assicurazioni contro i danni della grandine ed a qualunque altra assicurazione di redditi.

È questa la sua proposta?

MASSARANI. Precisamente.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Mancini.

DUCHOQUÉ, *commissario regio*. Domando la parola.

MANCINI. Se mi permettono, io l'aveva chiesta sulla questione delle associazioni mutue.

PRESIDENTE. Parli.

MANCINI. Poichè mi accorda la parola, ne userò per dichiarare che mi associo completamente alle osservazioni tanto giudiziosamente espresse dall'onorevole deputato Massarani.

Per verità, la differente misura della tassa di cinque centesimi e quella di dieci non è creazione nuova e proposta odierna del Governo, ma si trovava già stabilita nella legge dell'antico reame subalpino del 1853. Tuttavia sembrami vittoriosamente dimostrato che sia mestieri riconoscere erronea questa differenza, dappoichè le ragioni che ho udito testè mi persuadono che l'assicurazione dagl'incendi ed ogni altra assicurazione dei capitali non possa soggiacere ad una imposta minore di quella che colpisce le assicurazioni dei redditi, e specialmente quelle contro i danni della grandine.

Non vi ha chi ignori come questa sia la specie meno adulta e meno sviluppata delle assicurazioni, il che prova che deve lottare con maggiori difficoltà e pericoli. Inoltre non è da obliare che delle assicurazioni dalla grandine debbono vantaggiarsi le classi agricole, degne di speciali aiuti e favori, e le operazioni agrarie in generale.

Aggiungendo queste poche subalterne considerazioni a quelle gravissime di principii esposte dall'onorevole Massarani, dichiaro ben volentieri di appoggiare l'emendamento da lui proposto.

MOSCA. Io prendo la parola, meno per contraddire alla proposta dell'onorevole Massarani, quanto perchè desidero che la Camera si convinca che la Commissione ha studiato questo punto, e non ha seguito affatto pecorilmente ciò che già si trovava stabilito. Essa si è resa ragione di questa proposta che ha avuto l'onore di sottoporre alla Camera. Può essersi ingannata, ma le osservazioni che sono state fatte finora non sono certamente di natura tale da farla recedere dalla sua proposizione.

Essa ha trovato che la differenza che si doveva fare fra la tassa da esigersi in una specie piuttosto che in un'altra delle due assicurazioni sia fondata sul criterio fondamentale, dirò così, di una legge d'imposta sulle assicurazioni.

Nel seno degli uffizi, come nel seno della Commissione, è stato ventilato lungamente se si doveva prendere per criterio di commisurazione dell'imposta piuttosto il premio che la somma assicurata.

L'inclinazione degli uffizi e della Commissione era piuttosto di prendere per misura della tassa il premio che non la somma assicurata. Ma quest'argomento lungamente ventilato, profondamente discusso, ci portò nella persuasione che, per evitare molte frodi facilissime, bisognava adottare il criterio della somma assicurata, come base della commisurazione, anzichè il premio.

Ma, se si è dovuto, per un principio di convenienza fiscale, adottare questo criterio in luogo dell'altro, non si è potuto per altro dissimulare che vi sono specie diversissime di assicurazione, e che, per quanto era possibile seguire un sistema di equità, bisognava nelle diverse somme assicurate avvicinare in modo l'azione dell'imposta all'altro criterio fondamentale del corrispettivo del premio che si paga per l'assicurazione, per cui insomma si facesse una condizione possibilmente eguale di tributo pei diversi contribuenti.

Or bene, la Commissione, quando fu ad esaminare quella specie d'assicurazione che riguarda i danni della grandine, e quella che riguarda i danni temibili dagli incendi, ha dovuto persuadersi che non v'è nessun confronto fra una specie di danni e l'altra. Ed infatti basta vedere la proporzione in cui si esigono i rispettivi premi per esserne persuasi.

Il premio che si esige, per esempio, per l'assicurazione contro la grandine, è dieci, dodici e fino venti volte maggiore di quello che si esige contro i danni degli incendi.

Mantenendo la sola proporzione di 5 a 10 centesimi per le due specie d'assicurazione, la Commissione, ben lungi dall'aversi proposto di aggravare le assicurazioni contro i danni della grandine, ha creduto anzi di favorire questa specie di assicurazioni, ben inteso senza sacrificare il fondamentale concetto di giustizia che deve esservi sempre in ogni specie di tassazione.

Dunque la questione ora a che cosa si riduce? A vedere se l'assicurazione contro la grandine, per quei mille motivi che possono destare le simpatie del legislatore, abbia bisogno di un riguardo ancora maggiore. Se la Camera crede di accordarlo, noi non ci opponiamo per niente a che questa proposta venga da essa accettata, ma vogliamo almeno rendere conto della nostra proposta, e mostrare che non l'abbiamo fatta capricciosamente.

Avevamo delle buone ragioni per fare questa differenza, ragioni che potranno essere anche state mosse da un sentimento di prevalente equità, ma che infine non si potranno riconoscere affatto destituite di giustizia.

DUCHOQUÉ, commissario regio. Io avevo chiesto la parola appunto per togliere un equivoco che mi pare introdotto in questa discussione, equivoco che ora veggo così felicemente eliminato col suo discorso dall'onorevole Mosca, membro della Commissione.

L'onorevole deputato Massarani presentò il suo emendamento come se le assicurazioni dai danni della grandine fossero peggio trattate dalla legge delle assicurazioni dei danni degli incendi; ma è tutto all'opposto, e per non estendermi sopra dimostrazioni che furono già così bene date dall'onorevole Mosca, mi limiterò a dire che, secondo i dati che l'amministrazione mi consegnò, il ramo *grandine*, per usare la parola dei pratici, sarebbe favorito del 30 per cento sopra il ramo *incendi*.

Ora io domando: come si può accettare una proposizione la quale tenderebbe con un apparente pareggiamento a dare un maggior favore al ramo *grandine*, quando questo ramo è favorito già del 30 per cento sopra quello degli incendi?

Io non so se le mie parole possano meritare alcuna rettificazione, io non sono pratico di questa materia; ma quanto ho asserito è secondo i dati che mi han somministrato persone che ne sono peritissime.

SCALINI. Quando l'onorevole Massarani faceva osservare che le assicurazioni contro i danni della grandine non fruttano che profitti assai problematici, ho chiesto di parlare, credendo poterlo fare immediatamente dopo di lui.

Io intendeva dire che queste operazioni hanno sempre

avuto per risultato, non prodotti, ma perdite. Possono in proposito addursi delle eccellenti teorie, ma affermo che queste compagnie d'assicurazione sono sempre cadute. Se hanno fatto qualche guadagno, ciò avvenne per circostanze affatto eccezionali nell'anno 1860, nel quale il tempo si mantenne costantemente bello. L'istituzione di queste società non è nuova, ma risale nientemeno che a 25 anni addietro; eppure hanno sempre perduto. Lo proverò con un fatto.

Erano quattro le compagnie che facevano queste operazioni, estendendosi specialmente nell'alta Italia, perchè nella bassa Italia non sono conosciute. Or bene, queste quattro compagnie, stanche di perdere, si sono ridotte a due: una è l'*Adriatica*, l'altra è la *Compagnia generale d'assicurazioni*. Or bene, queste due compagnie, in ordine a questo ramo, intendiamoci bene, chiudono sempre i loro bilanci con una passività. Ciò è tanto vero che le compagnie non si fanno per ciò concorrenza, anzi i loro agenti hanno precise istruzioni di non ispingere tropp'oltre queste operazioni. Di più stabiliscono un *maximum* d'assicurazione per ciascun comune, ed ogni anno distribuiscono ai loro agenti una nota di questo *maximum*, il quale è presso a poco del 10 o del 12 per cento del valore totale che può dare il territorio di quel comune. Ciò fanno per non sobbarcarsi a rischi troppo gravi.

Queste due compagnie convengono anche insieme intorno alla misura dei premi, in modo che quello che fa l'una si ritiene come fatto dall'altra. Un agente non può fare un'assicurazione senza aver verificato presso l'altro agente se mai vi sia un margine, perchè non si può assolutamente superare il *maximum* stabilito.

Non è certamente per un amore platonico che, non ostante le perdite, queste compagnie fanno tali assicurazioni, ma, come diceva l'onorevole Massarani, ciò fanno perchè ne traggono occasione a fare altre operazioni che loro arrecano profitto; è un modo, per così dire, di completare il loro negozio, di estendere la loro clientela; egli è perchè tali compagnie sono forestiere, non avendone noi in Italia di quelle che s'incarichino di queste assicurazioni.

E tanto è vero che non fanno queste operazioni che come mezzo di maggiormente estendersi negli altri rami, che i loro agenti, oltre all'aver precise istruzioni di non ispingersi in questo ramo, hanno inoltre quella di scegliere possibilmente i piccoli proprietari, e ciò sia per esporsi a rischi minori, sia perchè il piccolo possidente, il quale dopo un disastro tocca l'indennità dei frutti perduti per la grandine, mentre i suoi vicini piangono dalla disperazione, naturalmente non può tacere, bisogna che ne parli ed estenda così il nome della compagnia. In questo modo possono farsi una clientela ed allargare le loro operazioni.

Ma non vorrei che qui la teoria eccedesse la pratica e che ci facessimo a mandare in aria queste società. Io so che nell'Italia meridionale si desidererebbe la loro introduzione; ma io dubito molto che sia possibile, giacchè, se noi aggraviamo anche di più la loro condizione già non troppo fiorente, non so se potranno continuare, ad onta del vantaggio indiretto che da queste operazioni possono ricavare. Per conseguenza io appoggio l'emendamento Massarani.

PRESIDENTE. Il deputato Massarani ha facoltà di parlare.

MASSARANI. Io non ho punto dubitato che, se la Commissione accettava in questa parte il progetto ministeriale, non lo facesse dopo avere maturamente studiata la questione, e coerentemente ad un'opinione coscienziosamente professata. Voglio sperare però che le cose dette intorno alla condizione effettiva in cui versano le istituzioni che sarebbero colpite

dalla tassa che discutiamo possano avere qualche effetto sull'animo di coloro i quali *a priori* avessero avuto altra disposizione.

Rispetto alle considerazioni teoriche che furono esposte sul proposito osserverò che, se cresce il premio, cresce in pari ragione il pericolo, e quindi le società le quali percepiscono un premio maggiore non hanno in questo premio che il correlativo di quel rischio maggiore a cui sottostanno.

Accade dunque che nei casi in cui i premi versati sono maggiori, maggiore è anche la frequenza delle indennità che debbono corrispondersi.

Questo che ho detto per le società a premio fisso può applicarsi del pari alle associazioni di mutua assicurazione. Anzi rispetto a queste l'argomento acquista maggior valore, imperocchè coteste associazioni, non commisurando le quote che percepiscono se non che strettamente alla probabilità dei danni, calcolata sulla base della media degli anni precedenti, non hanno margine qualsiasi, e se percepiscono quote elevate, non le percepiscono se non perchè a tanto ascende presumibilmente l'adeguato di quell'indennità che dovrà distribuirsi fra i danneggiati.

Tanto è ciò vero che, se percepissero (ciò che mai non accade) quote il cui totale riescisse maggiore del totale dei danni effettivamente poi realizzatisi, la eccedenza verrebbe restituita agli assicurati.

Non vi ha dunque, ripeto, margine maggiore per il solo fatto che vi abbia un versamento di quote di garanzia o di premi maggiori.

Ma queste osservazioni si riferiscono in ispecie alla ragione fiscale, per così dire, della disposizione di legge. Rimane inoltre sempre intatta nella sua efficacia la ragione che chiamerò *economica*, la quale non deve mai scompagnarsene, la ragione, cioè, di non iscoraggiare lo spirito di previdenza, di non colpire con una specie di multa l'assennatezza che induce il piccolo proprietario, persino il colono, ad assicurare i prodotti sui quali fa assegnamento.

È sì vero che, aggravando di pesi soverchi codeste istituzioni, esse difficilmente potrebbero continuare nelle funzioni che esercitano con tanto vantaggio, in ispecie della classe agricola, che la riprova già l'abbiamo dai fatti.

Io non conosco in Italia che una sola associazione di assicurazione mutua, o, come essa più propriamente s'intitola, di *mutuo soccorso* contro i danni della grandine.

Or bene, quanto a questa che conosco, posso assicurare la Camera, e credo chiunque ne abbia contezza il potrebbe del pari, che l'esistenza che essa condusse in questi pochi anni dacchè fu fondata, cioè dal 1857, fu assai travagliata, anzichè essere florida come taluno suppone. Tanto fu travagliata, che avrebbe dovuto probabilmente cessare dalle operazioni che ha assunte, se non fosse stata esonerata dalle gravanze fiscali che per le leggi del Governo straniero pesavano sopra di essa. Questo fatto dell'esonerazione strappata, direi così, dall'evidenza ad un Governo che osteggiava visibilmente tutti gl'interessi del paese, questo fatto, o signori, parmi che possa essere da voi considerato come un argomento incontrovertibile.

Certo la precarietà dell'associazione dovette essere ben manifesta, se (cosa certamente unica nella storia economica di un Governo come quello dell'Austria) fu restituito all'associazione mutua quanto era stato percepito dal fisco. Senonchè quel Governo, mi tarda di soggiungerlo, ripigliando tantosto la connaturata sua tradizione di manomettere i privati diritti in ossequio a' suoi astii politici, troncò violentemente, dopo la pace di Villafranca, le assicurazioni stipulate dal-

l'associazione mutua italiana nel territorio che sciaguratamente rimase sotto la straniera signoria.

Questa circostanza aggravò considerevolmente la situazione, già troppo precaria, dell'associazione, la quale, non potendo reggersi che coll'assumere grande estensione, fu dal subitaneo mancare di un numero considerevole de' suoi compartecipanti notevolmente pregiudicata.

Signori, nel punto in cui un'istituzione utile è periclitante, vorremo noi aggravare sovra di essa la mano, certi che, caduta questa e scoraggiati gli animi dall'esempio, altre non ne sorgerebbero di simile natura? Dovremo noi impedire che proprietari, fittuari, coloni abbian modo di guarentire con una non soverchia prelevazione, altri il proprio reddito, altri la propria sussistenza?

Credo che noi faremmo cosa deplorabile, e che la dovremmo lamentare di poi.

PRESIDENTE. Il deputato Chiaves ha facoltà di parlare.

CHIAVES. Io mi rallegro anzitutto che la Commissione non abbia recisamente respinto l'emendamento dell'onorevole Massarani.

Avevo chiesto la parola, quando ho udito accennare ad un trattamento tanto favorevole fatto al ramo d'assicurazione contro la grandine, ma le osservazioni che ha fatte a questo proposito l'onorevole Scalini mi tolgono l'occasione di riprodurre altre considerazioni in proposito.

Io voglio solo notare, per quanto riflette le considerazioni messe innanzi dall'onorevole Mosca onde spiegare l'operato della Commissione, che qui, forse, non si tiene abbastanza conto della distinzione tra la persona dell'assicuratore e quella dell'assicurato.

Io credo che le ragioni svolte dall'onorevole Mosca erano specialmente riguardanti la persona dell'assicuratore, poichè egli disse essersi venuto a questa disparità di trattamento tra il ramo *incendi* ed il ramo *grandine*, perchè si vide che vi era una enorme diversità quanto alla somma del premio tra le assicurazioni contro gl'incendi e quelle contro la grandine. Questo evidentemente contempla il guadagno fatto dall'assicuratore.

MOSCA. Domando la parola.

CHIAVES. Veniamo ora alla persona dell'assicurato. E qui rivivono tutte le considerazioni, che io non ripeterò, state poste innanzi dall'onorevole Massarani, il quale accennava come al postutto debba la Camera persuadersi della necessità di promuovere lo spirito di previdenza, e che tanto più vuole essere promosso nella classe, la quale più specialmente riguarda questo genere di assicurazioni.

Queste considerazioni poi tanto più dovrebbero valere quando si parli di assicurazioni mutue, poichè, se la ragione del premio fu causa dell'operato della Commissione, a questo proposito certamente non potè avere la Commissione presente il fatto delle associazioni mutue in cui il premio evidentemente non è dato e ricevuto che in rapporto del risarcimento eventuale che vuol essere procacciato col fondo che le quote di assicurazione sono destinate a costituire.

Insomma, poichè tra capitale e reddito non si può fare differenza dal momento che e l'uno e l'altro sono valori e trattasi di provvedere al risarcimento della perdita dell'uno o dell'altro, non veggo ancora per qual ragione si trascurerebbero le considerazioni messe innanzi da quei preopinanti che hanno parlato nel senso di queste mie osservazioni.

Io confido pertanto che la Camera vorrà accogliere l'emendamento del deputato Massarani.

PRESIDENTE. Il deputato Colombani ha facoltà di parlare.

COLOMBANI. Io ho molto timore che il discorso così eloquente dell'onorevole Massarani non possa trascinare la Camera ad adottare un principio ed una tassa che non mi paiono giusti, e per questo mio timore mi permetto di ripresentare, sotto una forma più concisa, gli argomenti svolti così bene, del resto, dall'onorevole Mosca e dal commissario regio.

Qual è lo spirito della legge? È quello di tassare la ricchezza nel momento che si muove; per conseguenza, di commisurare la tassa proporzionalmente alla quantità di ricchezza che si scambia. Qual è la ricchezza che nelle assicurazioni si muove? È la sicurezza, è il premio che rappresenta questa sicurezza.

Dunque si è ammesso dalla legge e dalla Commissione che si dovesse in massima commisurare la tassa al premio.

Ma fu d'altronde osservato che questo modo di commisurazione, che sarebbe stato proporzionale al premio, aveva degli inconvenienti; e la Commissione si è detto: la commisurerò invece al capitale, ma non mi terrò più alla proporzionalità, e, cambiando la base, cambierò pur la misura di commisurazione, secondo la natura dell'assicurazione, secondo il rischio, secondo il premio; farò, per rapporto alle assicurazioni contro gli incendi e contro la grandine, ciò che ho fatto all'articolo 2 per rapporto alle assicurazioni marittime.

Se la Commissione e la legge si fossero strettamente attenute a questo principio, sarebbero arrivate alla conseguenza che, essendo tassate le assicurazioni contro i danni degli incendi nella misura di 5 centesimi ogni mille lire di somma assicurata all'anno, le assicurazioni invece dei danni contro la grandine avrebbero dovuto essere tassate trenta volte tanto, almeno in certi casi. A queste conseguenze la Commissione e la legge sarebbero arrivate, se non fosse stato per quelle considerazioni tutte così bene esposte dall'onorevole Massarani. Fu per esse che la Commissione ha ridotto questa tassa per le assicurazioni contro la grandine, basata sul capitale, a soli 10 centesimi per mille.

Posta sotto quest'aspetto la questione, mi pare risultare evidente che il far pagare unicamente 10 centesimi per ogni mille lire di somma assicurata sia un favorire immensamente l'assicurazione contro ai danni della grandine.

MOSCA. Io deploro di dover prendere la parola, ma vi sono obbligato per rispondere ad un appunto fattomi dall'onorevole Chiaves, il quale forse avrà mal inteso le mie parole, od io mi sarò mal espresso.

Io credo che egli dia un senso molto più largo a quello che ho detto testè.

Io non dissi che la Commissione non respinge l'emendamento proposto dall'onorevole Massarani; la Commissione lo respinge perchè è persuasa della giustizia di ciò che ha proposto; la Commissione soltanto subordina alla Camera questa questione nello stato in cui essa deve essere presentata.

Quello che soprattutto la Commissione desidera gli è che sia ben chiarito quali siano le ragioni da cui essa è stata guidata. Se di queste ragioni la Camera vorrà tener conto, approverà l'operato della Commissione, ma questa è persuasa della giustizia della sua proposta, e vi persiste.

La questione dunque la Commissione la vorrebbe spogliata di tutto ciò che si riferisce a considerazioni generali, a maggiori o minori simpatie che un contratto a preferenza di un altro potrebbe meritare. Essa di più vi fa avvertire che queste considerazioni di simpatia le ha già fatte essa in larghissima misura, perchè, come avete sentito dall'onorevole Colombani, ed è la pura verità, se si fosse voluto tener la pro-

porzione nell'imposta di commisurare l'una specie di assicurazione all'altra, la tassa avrebbe dovuto essere nella ragione di uno a venti per lo meno, forse di uno a trenta. Non avendo quindi stabilito tra l'una e l'altra un divario maggiore che da uno a due, crede di aver già fatto una condizione immensamente privilegiata a favore delle assicurazioni contro i danni della grandine.

Poichè ho la parola, mi permetterà il signor Chiaves ch'io risponda qualche cosa a un argomento che solo ha opposto a ciò ch'io faceva osservare per sostenere la tesi della Commissione.

Egli dice: la Commissione non ha altro fondamento della sua tesi che questo, che la tassa si deve commisurare in relazione al premio, che si deve aver riguardo a questo criterio, e che, se non si è potuto averlo in modo assoluto, bisogna tenerne almeno conto anche quando si commisura la tassa all'importo della somma assicurata. Ma, dice, notate poi qui una cosa. Il premio chi lo riceve? È l'assicuratore, non è l'assicurato. Ora è della persona dell'assicurato che io mi preoccupo, è della sorte degli assicurati che io voglio che la Camera tenga conto. Non è giusto che l'assicurato paghi una tassa troppo forte, per la sola ragione che l'assicuratore, in questo genere d'assicurazioni, sta meglio che in un altro.

Ma io prego l'onorevole Chiaves, che è così distinto giureconsulto, a voler considerare che la legge in tutte le tasse sui contratti ha in mira la persona del contraente che ha maggiori o minori vantaggi.

In ogni contratto d'indole corrispettiva la tassa è precisamente sulle parti, in proporzione di ciò che si consegue come corrispettivo pel contratto.

È vero che l'assicuratore prende un premio più largo, ma non lo prende per un atto di liberalità dell'assicurato, sibbene per la ragione che questi con tal mezzo acquista una tranquillità proporzionata ai pericoli che dovrebbe correre. Se l'assicuratore prende un premio maggiore, l'assicurato è anche tutelato da maggiori pericoli. Infine questo è il principio che è stato seguito in genere riguardo a tutte le tasse relative alla commisurazione dei contratti. Tutte due le parti sono solidamente tenute pel pagamento della tassa in faccia all'erario. L'erario poi non deve andar a sapere chi è che paga la tassa. Ragionevolmente si deve credere che la tassa sarà pagata da tutte due le parti. È il contratto che è tassato, è desso che è fatto nell'interesse di ambedue i contraenti.

Richiamerò anche l'attenzione della Camera sovra una circostanza evidente.

CHIAVES. Domando la parola.

MOSCA. Quando un assicurato, il quale paga, per esempio, di premio all'assicuratore venti lire, si avvedrà che deve pagare la stessa tassa all'erario che sborsa colui il quale non paga d'assicurazione che una lira, troverà questa una insigne ingiustizia.

Uno dei due contribuenti che si troverà in mano la polizza dovrà naturalmente dirsi: come è possibile questo? Io pago una lira al Governo per un corrispettivo di venti lire, e quest'altro che non paga che una lira di premio all'assicuratore deve pur pagare una lira per la tassa?

Questo è ciò che succederà, se si vuole parificare la condizione delle assicurazioni contro la grandine a quella delle assicurazioni contro i danni degli incendi. I danni degli incendi poi sono un pericolo come qualunque altro. Un atto di previdenza non è già limitato a premunirsi contro una specie di pericoli. Cessa forse di essere un atto di previdenza quello di chi tende ad assicurarsi contro i danni degli incendi? Questo è un atto di previdenza come qualunque altro; ed in

molti casi può anche essere più utile di quello che sia il premunirsi contro i danni della grandine.

Non vorrei poi che la Camera s'illudesse a questo riguardo e credesse che le assicurazioni contro i danni della grandine dovessero essere protetti in modo eccezionale per essere specialmente a beneficio di una classe tanto interessante, quale è quella degli agricoltori. Si sa benissimo che è la possidenza quella che fa generalmente questi contratti, e tutti sanno anche che vi sono dei possidenti che hanno tenute ragguardevoli, e che possono benissimo pagare la tassa regolare per questo genere di contratti che fanno parte delle associazioni mutue di assicurazione.

Quindi nessun motivo vi è di estendere un privilegio che, come dico, esiste di già.

Se si vuole ancora estenderlo, la Camera farà quello che crederà; ma ad ogni modo la Commissione crede che bisogna arrestarsi a quel confine ch'essa ha segnato.

PRESIDENTE. Il deputato Mancini ha la parola.

MANCINI. Aggiungerò alcune considerazioni per combattere quelle state da ultimo fatte dall'onorevole deputato Mosca, reputando per altro superfluo di dichiarare anche per mio conto quello stesso che ha già per sé dichiarato l'onorevole Massarani, come cioè fosse ben lungi dal mio pensiero, e spero sia stato anche lungi dalle mie parole, sollevare il dubbio che la Commissione avesse per leggerezza adottato quella differenza di misura nella tassa che trovavasi adottata nella legge del 1853.

Se un dubbio in proposito avesse potuto concepirsi da chicchessia, pur troppo risulterebbe escluso dalle argomentazioni addotte abbondantemente dalla Commissione in sostegno del proprio assunto.

Ma io deggio confessare che, per quanto mi sentissi disposto a lasciarmi persuadere dalle ragioni allegate in contrario a nome della Commissione, la mia coscienza rimane tuttavia profondamente convinta che verrebbe a consacrarsi un'insigne ingiustizia (come si è potuto qualificarla) non già col'adozione dell'emendamento dell'onorevole Massarani, ma bensì col suo rigetto.

Non mi sarà malagevole dimostrarlo.

A che si riduce tutta la somma degli argomenti in contrario invocati?

Se non m'inganno, a quest'unico: avvertite che la misura del premio nelle assicurazioni dai pericoli della grandine e generalmente nell'assicurazione de' redditi suol essere di molto più elevata della misura dei premi nelle assicurazioni dai pericoli degl'incendi e nelle assicurazioni in generale dei capitali; onde la ragionevolezza di una tassa maggiore sulle prime che sulle seconde. Questo parmi l'essenziale argomento al quale si sono fatti convergere tutti gli altri, e godo che i segni di assentimento dell'onorevole Mosca mi avvertano che non sono in errore.

Ma, signori, se noi vogliamo ricercare la ragionevole misura della tassabilità di un contratto o di un'operazione, il primo concetto che si affaccia alla nostra mente è quello di doversi tassare più gravemente quei contratti da' quali si ottengono maggiori vantaggi, o, che torna lo stesso, si temono minori danni e pericoli, e meno gravemente quelli nei quali s'incontrino le propizie o sfavorevoli conseguenze in ragione inversa; dappoiché, se si vuole appunto che la ricchezza venga sottoposta a tassa, e se perciò l'interesse dei contraenti deve costituire la misura della tassabilità, non possiamo discostarci dall'applicazione di questo principio nella materia delle assicurazioni.

Ciò stabilito, bisognerebbe dimostrarci che gli assicuratori

dai pericoli della grandine e gli assicuratori da' pericoli degl'incendi in realtà corrano una misura di rischio identico, subiscano un'eguale alea e proporzione di pericoli, e che ciò nondimeno ottengono dai loro contratti diversa misura di corrispettivo o di premio, i primi, cioè, maggiore de' secondi.

Allora io comprenderei perfettamente che, siccome quelli conseguono un vantaggio maggiore nel più elevato premio, possano con giustizia venire obbligati a pagare allo Stato una tassa maggiore. Ma invece egli è evidente che il pericolo dell'incendio è di sua natura immensamente più raro, e conseguentemente, quando si contrae un'assicurazione dagl'incendi, l'assicuratore si deve contentare di un minor premio, unicamente perchè può sperare di fruirne per lunghi anni, senza giammai dover compensare il danno di un incendio, e per l'opposto l'assicuratore della grandine deve pattuire proporzionalmente una più alta ragione di premio, unicamente perchè, a riguardo dell'oggetto del suo contratto, egli corre grandissima probabilità che nel giro degli anni sui quali cade l'assicurazione debba sottostare alle frequenti eventualità delle perdite e dei disastri di uno e forse più raccolti.

Dunque è evidente che non può esercitare influenza sulla misura della tassa la diversa misura dei premi, poichè questa corrisponde ad una diversa misura di pericoli, e quindi non di benefizi e profitti, ma di danni a cui si assoggetta l'assicuratore.

Nel solo caso in cui potesse statisticamente provarsi che i vantaggi delle due specie di contratto fossero gli stessi per gli assicuratori a causa dell'intrinseca natura e delle condizioni de' loro contratti, indipendentemente dall'efficacia compensativa ed equilibrante del maggiore o minor premio, potrei ammettere che la base della maggiore o minore tassa potesse essere la misura di questo premio.

Del resto l'onorevole Mosca, che parlò in nome della Commissione, mi permetterà di domandargli qual sia, in sostanza, il criterio della sua scala di tasse, che in questa materia la Commissione stessa ha creduto di adottare. Egli ci ha detto che adotta, dietro mature considerazioni, il criterio della *somma assicurata*, per le tante ragioni le quali nella relazione della Commissione veggonsi espresse.

La Commissione poteva avere facoltà di scegliere questo criterio o l'altro della *misura de' premi*: ma certamente non poteva scrivere nella relazione che decidevasi a adottare il criterio della *somma assicurata*, con la restrizione mentale che dovesse intendersi adottato il criterio de' premi, e così venire attualmente nella discussione ad appoggiare tutte le sue argomentazioni sul supposto che il vero e reale criterio di questa tassa non è quello che essa Commissione erasi dichiarata indotta ad accettare, ma bensì l'altro che per buone ragioni erasi indotta a respingere. Questo, mi sia permesso il dirlo, è un ritrattare nella discussione i principii dapprima solennemente professati dalla Commissione.

Compiacciasi altresì l'onorevole Mosca di rispondere ad una considerazione a cui lo chiamo sui varii casi posti insieme nei numeri terzo e quarto di quest'articolo. Si convincerà, spero, che, mentre nella discussione egli ha avuto ricorso al criterio del premio, ciò contraddice al testo medesimo della legge formulato dalla Commissione.

Infatti nel numero terzo l'identica tassa annua di cinque centesimi per mille lire di somma assicurata vedesi stabilita non solamente pei danni dell'assicurazione contro gl'incendi, ma anche per le assicurazioni contro la mortalità del bestiame.

Ora dicano tutti gli uomini pratici se non sia notorio che

i premi per le assicurazioni della mortalità del bestiame nella loro proporzione coi valori assicurati sogliono essere di gran lunga più forti dei premi che si pattuiscono per le assicurazioni contro i danni degl'incendi.

Se dunque l'altezza del premio fosse veramente il criterio della Commissione, dovremmo incontrare una diversa misura di tassa applicata alle assicurazioni contro gl'incendi e a quelle contro la mortalità del bestiame.

Parimente, discendendo al numero 4, ognuno comprenderà che non può essere convenuto un egual premio per le assicurazioni contro i pericoli della grandine, ordinariamente assai elevato in ragione del troppo frequente pericolo, e per ogni altra assicurazione di redditi suscettivi di pericolo minore. Così, per citare un esempio, suole assicurarsi il servizio e pagamento esatto degl'interessi dei capitali ipotecari; ma siccome in questa specie di assicurazioni il pericolo è minimo, perchè, supponendo l'ipoteca validamente costituita, tutto il rischio a cui è esposto l'assicuratore si riduce a dovere anticipare alla convenuta scadenza il pagamento di tali interessi, salvo a lui di rimborsarsene al compiersi de' giudizi di espropriazione e di graduazione che possono avere durata più o meno lunga, perciò al solito i premi in somiglianti contratti sogliono pattuirsi molto più bassi che nelle assicurazioni dalla grandine. Così essendo, ed essendo diversa la graduazione e l'entità de' premi nelle assicurazioni dalla grandine, ed in quelle per l'esatto pagamento degl'interessi dei capitali, o in altre assicurazioni di redditi, dovrebbe per giustizia colpirla una diversa misura di tassa, secondo il criterio favorito dell'onorevole Mosca.

Ed in vece io trovo nel numero 4 di quest'articolo poste al medesimo livello e colpite dall'identica tassa di centesimi dieci per mille all'anno tanto le assicurazioni contro i danni della grandine, quanto le altre di qualunque reddito.

Allora io sono astretto a dire a me stesso, esser forza riconoscere di buona fede che la Commissione nel progetto di legge si è mantenuta fedele al criterio adottato nella sua relazione, e non lo ha abbandonato per appigliarsi a quello della elevatezza del premio, altrimenti non avrebbe potuto nel numero 3 e nel numero 4 equiparare la tassa sopra assicurazioni, per le quali sono in uso premi di misura indubitabilmente diversa.

Scorgesi chiaramente che la Commissione ha voluto soltanto distinguere le assicurazioni di capitali, tutte contemplate nel numero 3, e le assicurazioni di redditi, tutte parimenti contemplandole nel numero 4.

Ristabilita così la ricognizione del criterio che veramente la Commissione ha dovuto seguire, rimangono intatti ed in tutta la loro forza gli argomenti che furono esposti in favore dell'emendamento Massarani; dappoichè, se egli è vero che incontrasi un rappresentativo di maggior ricchezza nel capitale che nel semplice reddito, parrebbe quasi più ragionevole che una tassa non solamente eguale, ma ancor più elevata, colpisse l'assicurazione dei capitali, anzichè quella dei redditi; laonde coloro i quali si contentano di una semplice uguaglianza di tassa sopra le une e le altre assicurazioni, anzichè chiedere un favore, un privilegio eccezionale a pro delle assicurazioni della seconda specie, in realtà abbondano piuttosto nel maggior favore di quelle della prima.

Non mi permetterò di dilungarmi e di aggiungere altre parole per non abusare della tolleranza della Camera; ma, lo ripeto, egli è per obbedire ad un'imperiosa persuasione della mia coscienza, che debbo persistere nell'opinione manifestata e far voti per l'adozione dell'emendamento proposto dall'onorevole Massarani.

DUCHOQUÉ, commissario regio. L'onorevole Mancini ha condotto la questione in un campo nel quale io debbo accettarla, vale a dire quale sia stato veramente il criterio seguito nel progetto, così come oggi è, sottoposto all'esame della Camera.

Sono state considerate le diverse specie di assicurazioni nella loro intima condizione e nel pratico movimento. Dopo un esame singolare di tutte queste specie di assicurazioni, si è domandato se si potevano tassare tutte in ragione del premio, perchè questo sarebbe stato più razionale. Si sono trovate molte difficoltà; se si fosse seguita la ragione del premio, rimaneva a stabilire solamente la misura della tassa, e a vedere se per tutti gli atti dovesse stabilirsi una misura sola, ovvero misure diverse, secondo che si fosse creduto che alcuni atti meritassero maggiore o minor favore. Ma, essendosi trovati grandi ostacoli a colpire tutti gli atti sulla ragione del premio dell'assicurazione, non si è seguito in un modo assoluto nè la ragione del premio, nè la ragione delle somme assicurate.

La Commissione, d'accordo col commissario, giacchè gli emendamenti sono stati tutti combinati d'accordo, ha accomodato alle condizioni pratiche delle diverse specie d'assicurazioni tre criterii diversi, quanti potevano combinarsi sopra i due dati del premio e della somma assicurata, cioè due criterii semplici ed uno composto.

Rispetto alle assicurazioni marittime ha seguito un criterio misto o composto che voglia dirsi, tenendo per base la ragione delle somme assicurate, ma con una scala di relazione al maggiore o minor premio.

Rispetto alle assicurazioni della vita ha tenuta la ragione del premio, perchè le combinazioni di questo ramo di assicurazioni non permettevano di tenere per base la somma assicurata.

Quando si fu alle assicurazioni per grandine ed a quelle per incendi si tenne la ragione semplice della somma assicurata, perchè, studiata la pratica condizione di queste assicurazioni, si trovò che sarebbe stato difficilissimo tassare il premio, sia in ragione semplice, che in ragione composta.

Fu veduto che l'assicurazione incendi e l'assicurazione grandine (e cito queste, perchè sono i rami importanti delle due specie) hanno un'estesa gradualità di premi, ed hanno più spesso anche in ciascun contratto differenza di premi, secondo i vari subbietti.

Voi intendete, o signori, quali difficoltà avevamo dinanzi; per esempio, nel ramo incendi noi avevamo un *minimum* ed un *maximum* di premi, e questi termini distavano, se ben rammento, tra 15 centesimi a 16 lire; voi intendete che distanza è questa.

Non serve: tra questi due estremi avevamo ottanta gradi circa di premi; non serve: nei contratti trovavamo più sovente differenti ragioni di premio secondo i differenti subbietti contemplati in uno stesso contratto.

Per me fu uno spavento quando mi trovai in presenza di queste difficoltà, e, per desiderio che io avessi di tener conto del premio, come più razionale, non mi sentii forte abbastanza da camminare per tale sentiero.

Ecco perchè, rispetto alle assicurazioni dei capitali e dei redditi, rispetto alle assicurazioni grandine e incendi, il commissario e la Commissione furono d'accordo di mantenere il sistema seguito dal legislatore delle antiche provincie nel 1853, di tenere cioè la ragione la più semplice, quella della somma assicurata. Però, dopo questo studio, fummo chiari che il tenere la ragione della somma assicurata era un modo pratico di uscire dalla difficoltà, il quale non impediva che, accet-

tando la soluzione pratica che sola ci pareva possibile, non si dovessero temperare secondo il miglior consiglio le conseguenze.

Si vide che in media i premi nel ramo *incendi* sono molto più bassi dei premi nel ramo *grandine*, e come, checchè se ne dica, il premio è misuratore del vantaggio che aspetta l'assicurato; si vide che non avrebbero potuto i due rami giustamente, razionalmente tassarsi alla pari. Però, razionalmente procedendo, la più grave misura avrebbe dovuto tenersi pel ramo *grandine* che non per quello degl'*incendi*. Ma fu realmente così? O fu invece il contrario? Fu il contrario, ed in ciò seguimmo il legislatore del 1853.

Si tenne una misura grandemente vantaggiosa pel ramo *grandine*, che non per quello *incendi*. Io sentiva quindi meraviglia quando udiva porsi innanzi una mozione per un emendamento, il quale intendeva a voler trattate le assicurazioni per la *grandine* come quelle per gl'*incendi*.

Signori, non prendiamo equivoco; noi, colla proposta, non ricostituimmo l'eguaglianza, ma aumentiamo una disuguaglianza, aumentiamo quell'immenso favore che abbiamo già fatto alle assicurazioni per la *grandine*.

Finchè non mi sia dimostrato il contrario, sta, per le cifre che mi furono somministrate da abilissimi impiegati dell'amministrazione, che le assicurazioni per gl'*incendi* sono trattate trenta volte più sfavorevolmente di quelle per la *grandine*.

Per me dunque coll'emendamento Massarani non si chiede l'eguaglianza, si chiede una maggiore ineguaglianza di quella che ha già ammessa il progetto.

Ma, e perchè quest'ineguaglianza? Perchè il legislatore del 1853 (ed in ciò non si è scostato il progetto in discussione) ha voluto, io credo, avere uno specialissimo favore pel ramo *grandine*, come quello che incontra maggiori difficoltà a mettere radici.

E qui io mi unisco all'onorevole Scalini, il quale riferiva che l'esercizio delle assicurazioni per la *grandine* ha pochissimo sviluppo. Questo dimostra che ben fece il legislatore del 1853, e che bene è stato fatto nel presente progetto, di trattare con tanto maggior favore quest'ultima specie.

Dunque la questione è ridotta a questo, non di estendere al ramo *grandine* il maggior favore di cui goda il ramo *incendi*, che quello già è tanto meglio trattato di questo; ma è questione di vedere se le assicurazioni per la *grandine* debbano avere anche maggior favore.

Ed io credo che, per sostenere ciò, bisogna persuadere alla Camera che questa tassa può fare impedimento allo sviluppo di questa specie di assicurazione.

Io credo e sono convintissimo che la tassa nella misura proposta, che è quella che già vige nelle antiche provincie, non sia di ostacolo al desiderato sviluppo.

Io sono convintissimo che, se il ramo *grandine* non prenderà radice, nè si svilupperà, ciò dipenderà da cause certamente indipendenti dalla tassa.

Io me ne appello a tutta la Camera, signori; l'hanno detto gli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, che bisogna misurare l'interesse di questa quistione rispetto all'assicurato; accetto la giusta osservazione. Io guardo la cosa rispetto all'interesse dell'assicurato.

Or bene, o signori (*Con calore*), se i dati che ho qui sul banco son veri, come non ne dubito, perchè forniti dall'amministrazione, sapete voi a che, rispetto al premio, corrisponde il 10 per mille sul valore assicurato contro la *grandine*? A 10 centesimi ogni cento lire di premio.

Domando ora se chi fa un contratto, da cui aspetta grande vantaggio e che deve sborsare per esso cento lire, sarà ritenuto perchè sborserà cento lire e pochi centesimi.

Questo fatto io sottopongo alla considerazione della Camera, perchè non vi sia equivoco prima della sua votazione.

PRESIDENTE. L'ora essendo avanzata, ed essendovi ancora altri oratori iscritti, sarà rimandata la discussione a domani.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per una tassa sopra le società industriali, commerciali e sulle assicurazioni

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Privativa dei sali e tabacchi;
- 3° Proroga dei termini stabiliti per l'affrancamento delle enfiteusi nelle Marche e nell'Umbria;
- 4° Censimento generale della popolazione;
- 5° Concessione di due tronchi della ferrovia calabrese.